

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

AVVISI

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25.03.2002 N. 12

Adesione all'Associazione denominata "Coordinamento Agende 21 Locali italiane".

pag. 2067

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 09.04.2002 N. 18

Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime ai sensi

- dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).** pag. 2067
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2002 N. 310**
- Convenzione tra Regione Liguria e Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio S.p.A. per attività da svolgere ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge Regionale 12.03.1998 n. 9.** pag. 2078
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05.04.2002 N. 317**
- Parere ex art. 39, 1° comma, della legge regionale 4.9.1997 n. 36, relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale di Sestri Levante (GE).** pag. 2079
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05.04.2002 N. 326**
- Approvazione delle linee guida inerenti la Sorveglianza della Legionellosi in Liguria.** pag. 2079
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.04.2002 N. 56**
- Nomina "Commissione Provinciale" della provincia di Genova per l'accertamento del requisito della capacità professionale degli imprenditori agricoli ai sensi del Reg. CE 1257/1999.** pag. 2089
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11.04.2002 N. 57**
- Rinnovo Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici delle Frazioni di Chiusola-Orneto, Airola, Antessio, Rio e Groppo del Comune di Sesta Godano (SP).** pag. 2089
- DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE 02.04.2002 N. 643**
- Rinnovo autorizzazione regionale e contestuale variante programma coltivazione con unificazione in un unico complesso estrattivo cave di ardesia denominate "Case Carmeli" e "Case Carmeli" in Comune di Triora (IM), della Valle Argentina S.r.l.** pag. 2092
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 11.04.2002 N. 664**
- Aggiornamento Albo regionale enti gestori di formazione professionale. Art. 38 Legge regionale 37/1997.** pag. 2093

**DIPARTIMENTO SANITÀ
SETTORE PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E LIVELLI DI
ASSISTENZA**

Elenco zone carenti di assistenza primaria, di assistenza pediatrica di libera scelta e incarichi vacanti di continuità assistenziale e di emergenza territoriale.

pag. 2094

**DECRETO DEL RESPONSABILE DEL CENTRO OPERATIVO
REGIONALE 15.04.2002 N. 3**

Cessazione dello "Stato di grave pericolosità" di incendi boschivi in Liguria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della L.R. 22.01.99 n. 4.

pag. 2122

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 12 VIABILITÀ ESPROPRI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA 05.04.2002 N. 2023/31449**

E/133 - Enel S.P.A. - Linea elettrica sotterranea a MT (15KV) e nuova cabina di trasformazione MT/BT denominata "Canale" in Comune di Fontanigorda. Espropriazione e imposizione di servitù a favore dell'Enel.

pag. 2122

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA 27.03.2002 N. 372/18772**

Corso d'acqua: Rio del Gallo. Domanda pervenuta in data 10.6.2000 per concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo in Comune di Varazze - Località Casanova. Richiedenti: Damele Stefano, Damele Francesco, Codino Pietro e Filippi Felicita. Pratica n. 2199/D.

pag. 2122

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA 27.03.2002 N. 373/18774**

Corso d'acqua: Torrente Sansobbia. Domanda pervenuta in data 18.2.2000 di subingresso alla domanda presentata in data 17.7.1980 dai Signori Giacchino Antonietta ved. Siri, Giacchino Pietro e Giacchino Alfredo per rinnovo della concessione già assentita con D.M. n. 2083 del 4.6.1955 a Rossi Giovanni fu Gerolamo, Giacchino Antonietta ved. Siri, Giacchino Alfredo fu Giovanni, Giacchino Pietro fu Giuseppe e Siri Paolo fu Giov. Battista. Richiedenti: Giacchino Giuseppe, Giacchino Alberto, Siri Pietro, Siri Luciana, Siri Roberto e Giacchino Giambattista. Pratica n. 373/D.

pag. 2123

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 08.04.2002 N. 945**

R.D. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni. Torrente

Quiliano iscritto al n.ro 122 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Savona in Comune di Quiliano località Valleggia. Domanda presentata in data 13.12.1968 tendente ad ottenere la concessione di un ponte collegante la Strada Provinciale 29 con Via S. Pietro. Domanda presentata in data 09.11.2001 e successive integrazioni intesa ad ottenere l'autorizzazione per intervento di eliminazione del rischio idraulico in corrispondenza del ponte sul Torrente Quiliano e relative arginature di terza categoria. Ditta richiedente: Comune di Quiliano. Pratica n. 964/C.

pag. 2123

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 08.04.2002 N. 946

Domanda in data: 11.03.02. Corso d'acqua: Rio Scuro in Comune di Vado Ligure - Loc. Bossarino. Ditta: Sig. Bruzzone Giacomo Legale Rappresentante della Soc. Bossarino S.r.l. Autorizzazione per lo sfruttamento dell'area di pertinenza del rio. Pratica n. 2506/C.

pag. 2124

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AA.GG. ED II. DELLA PROVINCIA DI SAVONA 10.04.2002 N. 21583

Comune di Magliolo - Realizzazione di una struttura polifunzionale per l'incentivazione dell'attività agricola - Espropriazione di immobili, per realizzazione di opere di pubblica utilità, a favore del Comune di Magliolo.

pag. 2124

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

Elenco Deliberazioni 2002. Elenco Decreti presentati al Comitato Istituzionale in data 4.4.2002.

pag. 2125

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

25.03.2002

N. 12

Adesione all'Associazione denominata "Coordinamento Agende 21 Locali Italiane".

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di aderire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 3 della l.r. 21/1986, all'Associazione denominata "Coordinamento Agende 21 Locali Italiane", con sede a Modena presso l'amministrazione provinciale di Modena - Settore ambiente - Via J. Barozzi 340.

IL PRESIDENTE

Vincenzo Gianni Plinio

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Mario Maggi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

09.04.2002

N. 18

Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la legge 4 dicembre 1993 n. 494, di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 (disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime),

all'articolo 6, comma 3, ha stabilito che le Regioni, per la gestione delle funzioni amministrative loro delegate, predisponessero un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo;

- l'articolo 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e successive modificazioni ha disposto il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di concessioni sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e con esclusione delle aree e zone ricomprese nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nonché nelle circoscrizioni territoriali soggette alla giurisdizione delle Autorità Portuali di Savona, Genova e La Spezia;
- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti), emanata in attuazione del ridetto d.lgs. 112/1998, al Titolo III, nel disciplinare, tra l'altro, il riparto tra Enti territoriali delle funzioni in materia di demanio marittimo, ha riservato alla Regione, all'articolo 8, comma 1, lettera b), l'approvazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale della Costa;
- successivamente con propria deliberazione n. 64 del 19 dicembre 2000 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa che al Titolo II delle relative Norme di Attuazione contiene disposizioni relative al Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo ed alla sua attuazione;

Considerato che:

- l'articolo 11 della ridetta l.r. 13/1999, al comma 1, stabilisce che il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime costituisce specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa rivolta a disciplinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale oggetto del sopramenzionato conferimento al fine dell'esercizio di qualsiasi tipo di attività;

- il ridetto articolo 11, al comma 2, per quanto concerne l'iter formativo del Piano di utilizzazione, riserva alla Giunta Regionale la sua predisposizione, sentita la competente Autorità marittima, e dopo aver acquisito il parere delle Province, dei Comuni interessati e delle Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi, demandando al Consiglio Regionale la sua approvazione;

Visto il Piano predisposto dalle competenti Strutture regionali ed allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, contenente:

1. i criteri e le finalità generali per l'esercizio delle funzioni amministrative di che trattasi;
2. l'articolazione delle competenze spettanti alla Regione ed ai Comuni;
3. una serie di prescrizioni a carattere generale e specifico da osservarsi nella gestione del demanio marittimo;
4. l'individuazione dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi in materia;
5. le modalità di monitoraggio e di aggiornamento del Piano di utilizzazione;
6. una appendice contenente l'elenco della documentazione necessaria per le richieste di titoli demaniali marittimi;

Dato atto che:

- in ordine al predetto Piano è stata esperita la fase di consultazione-partecipazione prevista nel citato articolo 11, comma 2, della l.r. 13/1999 attraverso l'effettuazione di una serie di appositi incontri volti alla illustrazione, consegna dei contenuti della bozza di Piano ed alla raccolta delle osservazioni e dei pareri delle Amministrazioni e dei soggetti di seguito specificati:

- a) un incontro tenutosi il 14 novembre 2001 con i Comuni costieri, la Direzione Marittima della Liguria, le Capitanerie di Porto di Genova, Imperia, La Spezia e Savona e le Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi, volto all'illustrazione

delle modalità per il trasferimento ai Comuni delle pratiche inerenti le concessioni demaniali marittime - anche alla luce di un apposito disegno di legge di modifica della l.r. 13/1999 in corso di predisposizione - nonché all'avvio della fase di consultazione sul Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime in elaborazione;

- b) quattro incontri con i Comuni costieri e le rispettive Province di appartenenza, articolati su base provinciale, tenutisi il 21 e 22 novembre 2001;

- c) un incontro con la Direzione Marittima della Liguria e le Capitanerie di Porto di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, tenutosi il 26 novembre 2001;

- d) tre incontri con le Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi, costituite da FIBA Confesercenti, CNA, SIB e Associazione Stabilimenti Balneari ASCOM, svoltisi il 19, il 26 e il 27 novembre 2001;

- dei predetti incontri sono stati redatti appositi verbali, recanti la sintesi delle osservazioni, dei suggerimenti e dei pareri espressi dalle Autorità Marittime, dagli Enti Locali e dalle Associazioni di categoria sopraindicate e depositati agli atti della struttura Pianificazione Territoriale e Paesistica;

- da tali incontri è emersa una sostanziale condivisione sull'impostazione e sui contenuti del Piano di utilizzazione, sia pure con alcune specifiche richieste di modifiche, all'uopo riportate nei ridetti verbali e pressoché totalmente recepite nel testo oggetto della presente deliberazione;

Ritenuto che il Piano di utilizzazione predisposto dalle competenti Strutture regionali, come affinato sulla base degli esiti delle consultazioni in precedenza ricordate, corrisponda alle finalità ed ai requisiti stabiliti dall'articolo 11 della citata l.r. 13/1999 e sia, pertanto, idoneo ad assicurare una corretta gestione da parte dei Comuni delle funzioni amministrative loro delegate in materia di concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale, ferme restando le azioni di successivo sviluppo ed aggiornamento all'uopo previste dal Piano stesso

rivolte a supportare lo svolgimento da parte dei Comuni delle funzioni amministrative loro conferite attraverso:

- a) la razionalizzazione delle procedure in materia, da conseguirsi mediante intese con le Autorità statali e nel rispetto delle modalità di consultazione-partecipazione già stabilite nell'articolo 11, comma 2, della l.r. 13/1999;
- b) l'adozione di direttive e linee guida con particolare riferimento agli standard qualitativi e quantitativi da rispettare negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere attrezzate, nonché direttive sulla gestione delle spiagge libere attrezzate;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 7 dicembre 2001, preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 28, dello Statuto e 23, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 13 marzo 2002;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione e quelli presentati in sede di discussione in aula;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, in premessa indicato, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la presente deliberazione consiliare ed il Piano ad essa allegato vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
3. di dare mandato alla competente Struttura regionale di inviare un esemplare del Piano stesso a tutti i Comuni costieri, perché provvedano al suo deposito a permanente libera visione del pubblico nella rispettiva segreteria, nonché alle Province, all'Autorità Marittima, alle Autorità Portuali di Genova, La Spezia e Savona nonché alle altre Amministrazioni a vario titolo interessate e di divulgarlo nelle forme e nei modi meglio visti.

IL PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Mario Maggi

(segue allegato)

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA ED AMBIENTALE

Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime

Art. 1

Struttura, contenuti e campo di applicazione del piano

Il presente Piano, costituente specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, contiene indicazioni per l'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale conferite alla Regione dall'articolo 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e successive modifiche e da essa conferite ai Comuni ai sensi della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e successive modificazioni, per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia.

Restano ferme le competenze in capo all'Autorità Marittima con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione e della balneazione.

Il Piano ha ad oggetto tutte le aree e zone nelle quali si esplicano le funzioni amministrative oggetto del suddetto conferimento, ad eccezione di quelle:

1. ricomprese nelle circoscrizioni territoriali soggette alla giurisdizione delle Autorità Portuali di Savona, Genova, La Spezia;
2. destinate ad altri usi pubblici ai sensi dell'articolo 34 del codice della navigazione e dell'articolo 36 del regolamento per la navigazione marittima.

Il Piano costituisce riferimento:

- a) per i Comuni nella formazione dei rispettivi strumenti urbanistici;

b) per la redazione e l'approvazione dei Piani Regolatori Portuali per quanto concerne la disciplina relativa ad aree e specchi acquei aventi finalità turistico ricreative.

Il Piano contiene, in appendice, l'elenco della documentazione necessaria per richiesta di titoli demaniali marittimi.

Le direttive e linee guida delle procedure da seguirsi nella gestione delle funzioni amministrative in oggetto saranno emanate dalla Regione nei modi indicati nell'articolo 11.

Art. 2

Fonti normative di riferimento

Le funzioni amministrative sul demanio marittimo e le zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nel codice della navigazione, nel regolamento per la navigazione marittima, nella legge 494/1993 e successive modifiche, nell'articolo 10 della legge 88/2001, nella legge regionale 13/1999 e successive modifiche e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, secondo la articolazione di competenze tra gli Enti di seguito indicata.

Art. 3

Criteri e finalità generali per l'esercizio delle funzioni

I Comuni e la Regione, con riferimento al ruolo specifico ad essi spettante e nel rispetto del quadro normativo di cui all'articolo 2, esercitano le funzioni conferite avendo cura di garantire in ogni caso la conservazione e la valorizzazione della integrità fisica e patrimoniale dei beni demaniali e di considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali anche in vista di un loro più articolato e qualificato sviluppo.

Ai fini di cui sopra, unitamente alle disposizioni del presente Piano di utilizzo sono da osservarsi le indicazioni e le normative in merito contenute negli strumenti della programmazione e pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure per garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri come indicati nel Piano Territoriale di

Coordinamento Paesistico, nel Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, nei Piani delle Aree Protette, nei Piani di Bacino.

Art. 4

Competenze dei Comuni

I Comuni, con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo ad essi conferite, provvedono:

- a) al rilascio e al rinnovo delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
- b) alla revoca e alla decadenza delle concessioni;
- c) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 24 del regolamento per la navigazione marittima;
- d) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 45 bis e successive modifiche del codice della navigazione;
- e) al rilascio delle autorizzazioni al sub ingresso nella concessione ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione;
- f) al rilascio delle autorizzazioni per ripascimenti;
- g) alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima;
- h) all'emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
- i) al rilascio di provvedimenti di sanatoria e disponibilità delle aree ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 47/1985 e successive modifiche;
- j) al rilascio dei pareri previsti dall'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, con esclusione delle opere marittime e dei ripascimenti non stagionali soggetti a parere di competenza regionale;

k) al rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio su aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del D.Lgs. n. 114/1998.

Spettano altresì ai Comuni gli adempimenti relativi:

- all'individuazione delle aree adibite al libero transito verso il mare e alla definizione delle condizioni per la loro efficiente fruibilità;
- al calcolo e alla richiesta dei canoni;
- alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione nonché gli adempimenti relativi agli eventuali oneri di registrazione, anche in riferimento alla proroga delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2001 prevista dalla l.r. 13/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Resta fermo il potere-dovere di vigilanza sul demanio marittimo di cui alle precedenti lettere b), g), h) anche nei confronti delle concessioni oggetto della sopracitata proroga.

Art. 5

Competenze della Regione

La Regione, con riferimento alla funzione di indirizzo e di coordinamento e volta ad assicurare che l'esercizio delle funzioni conferite avvenga nel rispetto del quadro normativo di cui all'articolo 2 e dei criteri e delle finalità di cui all'articolo 3, provvede:

- a) ad adottare direttive e linee guida a norma della l.r. 13/1999 e successive modifiche, con particolare riferimento agli standard qualitativi e quantitativi da rispettare negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere attrezzate nonché direttive sulla gestione delle spiagge libere attrezzate, sentita la competente Commissione consiliare;
- b) a promuovere, d'intesa con gli Enti locali, sentito il parere delle Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi, e sulla base delle indicazioni del PTC della Costa e del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), progettazioni integrate di tratti di costa di particolare interesse ai fini della loro valorizzazione e fruizione pubblica, con

particolare riferimento alla possibilità di conseguire la continuità dei percorsi pubblici lungocosta;

- c) a definire, d'intesa con i Comuni e con l'Autorità Marittima, le modalità e i contenuti delle linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento degli atti di competenza concorrente (ad esempio ordinanze balneari);
- d) a definire, sulla base di intese con le Autorità Statali, criteri e modalità, ispirati a principi di semplificazione delle procedure, per l'emanazione degli atti per i quali sussistono profili di competenze concorrenti, relativi in particolare alla dominicalità dei beni;
- e) a rilasciare il nulla osta sulla proposta formulata dal Comune per la definizione delle istanze relative alle seguenti tipologie di atti:
 - progetti di utilizzo di aree libere e zone del mare territoriale non concesse, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8, lettera b), punti 9 e 17;
 - concessioni per atto pubblico o comunque concessioni che riguardino opere di difficile rimozione su aree libere o specchi acquei non concessi;
 - trasformazioni di destinazione d'uso di colonie o bagni di beneficenza, di spiagge libere attrezzate e di attività produttive di natura industriale e artigianale;
- f) a rilasciare i pareri previsti dall'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima relativi alle opere marittime di difesa della costa e ai ripascimenti, con esclusione dei ripascimenti stagionali di competenza comunale ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera a) della l. 13/1999;
- g) a rilasciare i pareri a norma del successivo articolo 8, lettera b), punti 9 e 18 del presente piano, sulle nuove concessioni su aree libere e specchi acquei non concessi nonché sulle variazioni ai contenuti delle concessioni in essere comportanti l'occupazione di aree libere e specchi acquei non concessi;
- h) a curare il monitoraggio dell'applicazione del Piano e a provvedere al suo aggiornamento secondo quanto previsto dalla l.r. 13/1999 e successive modifiche;

- i) all'aggiornamento, su proposta dei Comuni, della classificazione della valenza turistica delle aree demaniali marittime destinate ad uso turistico-ricreativo.

Art. 6

Nulla osta della Regione

Il Comune, per acquisire il nulla osta di cui all'articolo, 5 lettera e), trasmette alla Regione la proposta di pronuncia sulle istanze di concessione demaniale relative ai casi ivi individuati, dopo aver esperito il relativo iter istruttorio.

Il nulla osta può contenere prescrizioni ed è reso dalla Regione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti. Decorso infruttuosamente tale termine il nulla osta si intende acquisito.

Il rilascio del nulla osta è finalizzato alla verifica della corrispondenza delle proposte formulate dal Comune ai criteri e alle finalità di cui all'articolo 3.

Art. 7

Classificazione della valenza turistica

Ai fini dell'applicazione del canone per concessioni con finalità turistico - ricreative le aree sono attualmente classificate nella categoria B di cui alla l. 494/1993 e successive modifiche ed al decreto ministeriale 5 agosto 1998 n. 342.

Art. 8

Prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo

- a) Prescrizioni a carattere generale

Per la libera fruizione e per l'uso pubblico

- 1) Nella concessione dei beni del demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività insediate, la possibilità di libero accesso al mare. I Comuni, pertanto, nel rilascio e rinnovo di concessioni o autorizzazioni, sono tenuti a verificare l'esistenza del suddetto requisito valutandone le condizioni e le modalità e dandone atto nei relativi provvedimenti. Analogamente, al fine di verificare la ri-

spondenza delle concessioni in essere al suddetto requisito, effettuano pertinenti ricognizioni atte ad individuare le misure eventualmente da adottare al riguardo.

Nell'ambito dei successivi aggiornamenti del presente Piano, la Regione, di propria iniziativa o su istanza di uno o più Comuni interessati, può formulare ulteriori indicazioni o emanare apposite direttive o linee guida al riguardo.

- 2) Non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.

Per la salvaguardia del litorale dall'erosione

- 3) Ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 12 del Regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.
- 4) L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge individuati dal PTC della Costa e riportati nelle relative tavole di cui al fascicolo 2.2.1, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

Per la tutela dal rischio idrogeologico

- 5) Nelle zone focive la disciplina degli interventi è normata dal rispettivo Piano di Bacino, ovvero dello stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del DL 180/98, se approvato. Nelle more dell'approvazione si applicano comunque le misure di salvaguardia di cui all'articolo 26 della l.r. 9/1993, nonché le misure di salvaguardia previste dalla DGR n. 2615 del 28 dicembre

1998 e successive modifiche. Tale prescrizione opera, in presenza di Piano di Bacino o dello stralcio ai sensi del D.L. 180/98 approvato, per i segmenti di asta fluviale individuati nella carta del reticolo idrografico e, comunque, per i corsi d'acqua pubblici inseriti negli elenchi provinciali.

- 6) Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.
- 7) Nelle aree a rischio di frana, ove non esiste uno specifico piano di bacino o stralcio ai sensi del D.L. 180/1998 approvato, valgono le specifiche normative previste dalla D.G.R. 1277/1999 e successive modifiche.

Per le aree protette

- 8) Il nulla osta dell'Ente Parco previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 è da richiedere anche per interventi, impianti ed opere ricadenti nelle aree demaniali marittime del rispettivo Parco.

b) Prescrizioni relative a specifici usi

*Usi turistico ricreativi*¹

- 9) In ordine all'obiettivo prioritario di mantenere una quota significativa di aree balneari destinate a spiagge libere, i Comuni, nel caso in cui ricevano istanze per nuove concessioni in aree libere o intendano procedere alla trasformazione di aree libere in spiagge libere attrezzate devono presentare alla Regione un progetto di utilizzo idoneo ad accertare la consistenza e la qualità delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate attualmente presenti sul litorale comunale o che si intendono prevedere.

Tale documentazione deve contenere in particolare:

- lo stato delle concessioni in essere nelle zone balneabili, con particolare riferimento alla consistenza e alla posizione delle aree libere e delle spiagge libere attrezzate presenti sul litorale comunale, nonché dei percorsi per il libero accesso al mare;
- l'individuazione dei servizi e delle attrezzature all'interno delle spiagge libere attrezzate esistenti;
- l'organizzazione che si intende dare al tratto di litorale in questione, specificando le quantità, la localizzazione e la regolamentazione della gestione delle spiagge libere attrezzate, garantendo modalità che assicurino la trasparenza e la pubblicità nel relativo affidamento dei servizi, la professionalità dei soggetti prescelti, la determinazione del canone in misura non superiore al canone fissato della concessione demaniale marittima, in modo da conseguire l'obiettivo dell'uso sociale delle spiagge libere attrezzate.

Ove il Comune preveda la motivata occupazione di parte delle spiagge libere per stabilimenti balneari, fermo restando il rispetto delle procedure fissate dall'articolo 37 del codice della navigazione, riconosce priorità ai titolari di concessioni in tutto o in parte già revocate o in corso di revoca per ragioni di pubblica utilità.

Sulla base di tale documentazione la Regione rilascia, entro sessanta giorni, un nulla osta indicante le condizioni da osservarsi per il rilascio delle eventuali nuove concessioni in coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3, avuto particolare riguardo alla qualità e fruibilità delle spiagge libere e alla sistemazione e alle attrezzature delle spiagge libere attrezzate.

Ai fini del presente Piano e in attesa dell'emanazione delle linee guida e delle direttive di cui all'articolo 5 lettera a) si definiscono spiagge libere attrezzate quelle contraddistinte dalla garanzia del libero accesso da parte del pubblico e che presentano i seguenti requisiti minimi essenziali:

- servizi di pulizia, sorveglianza e salvamento
- idonea dotazione di servizi igienici.

Rispetto ai suddetti requisiti minimi essenziali, il Comune può prefigurare una più articolata attrezzatura ed organizzazione della spiaggia libera attrezzata, fermo restando che i manufatti e le attrezzature devono essere di facile rimozione, e occupare una porzione ridotta dell'intera spiaggia in concessione.

La presente prescrizione non opera per le nuove concessioni di aree libere che rivestano un carattere di marginalità (quali piccoli ampliamenti e rettifiche di concessioni esistenti o accessi di libero transito verso mare) per cui non è necessaria la predisposizione del progetto di utilizzo e la conseguente acquisizione di nulla osta regionale.

Il Comune può inserire il progetto di utilizzo in argomento in un piano più complessivo di sistemazione delle spiagge di cui intenda eventualmente dotarsi, fermo restando l'obbligo di acquisizione del nulla osta regionale solo sulla parte riguardante il progetto di utilizzo.

- 10) Le aree demaniali marittime attualmente destinate a colonia o bagno di beneficenza, qualora cessi l'attività oggetto della concessione, sono prioritariamente restituite all'uso libero o adibite a spiagge libere attrezzate ovvero correlate a progetti complessivi comprendenti il riutilizzo delle attrezzature e degli edifici delle ex colonie per funzioni aventi un riconoscibile interesse pubblico.
- 11) Le concessioni per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della l. 104/1992;
- 12) Le nuove spiagge libere attrezzate possono essere concesse esclusivamente all'ente pubblico, ferma restando la possibilità da parte dello stesso di avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 45 bis del Codice della Navigazione così come modificato dall'articolo 10 della l. 88/2001.

- 13) Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione;
- 14) nelle nuove concessioni deve essere garantito il libero transito del pubblico lungo la battigia in uno spazio di larghezza significativa, da determinarsi in relazione alle caratteristiche del sito e comunque non inferiore a tre metri;
- 15) la realizzazione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo deve essere tale da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile. Sulla base di tale obiettivo i Comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, disciplinano la realizzazione delle nuove opere e la riqualificazione di quelle esistenti.

Diporto nautico

- 16) Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche che ricadono nella tipologia di cui all'articolo 2, primo comma lettere a) e b) del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 è subordinato al rispetto indicazioni contenute nel PTC della Costa con riferimento ai porticcioli turistici ed agli impianti nautici minori.
- 17) Il rilascio di nuove concessioni o subentri per l'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale.
Per il rilascio di nuove concessioni di gavitelli o punti di ormeggio il Comune deve redigere un progetto di utilizzo dei pertinenti specchi acquei contenente i parametri quantitativi e qualitativi da osservarsi per il rilascio di eventuali nuove concessioni, la previsione delle necessarie dotazioni e sistemazioni delle aree a terra e, se del caso, la ricollocazione, riorganizzazione o l'eliminazione di gavitelli esistenti. Tale progetto è sottoposto al parere vincolante dalla Regione da rilasciarsi, in coerenza

con le finalità generali di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dal ricevimento dei relativi atti.

Con detto parere la Regione può stabilire che il rilascio delle successive concessioni avvenga da parte del Comune senza l'obbligo della acquisizione del nulla osta di cui all'articolo 5, lettera e).

Tale norma non si applica alle autorizzazioni e concessioni per gavitelli ad uso stagionale richiesti dai concessionari nelle acque antistanti la rispettiva concessione.

Attività produttive

- 18) In coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3, il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare (esempio tipico l'attività cantieristica) o dentro il mare stesso (acquacoltura).

Anche in presenza di tali requisiti è comunque da evitare la localizzazione sui litorali e negli specchi acquei di quelle attività che, per dimensione dei manufatti o caratteristiche dei cicli produttivi, producano rilevanti impatti sotto il profilo paesistico ed ambientale o che risultino non armonizzabili con il contesto in cui verrebbero ad essere inserite.

Opere marittime. Ripascimenti

- 19) Il rilascio di nuove concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione di ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri e alle indicazioni del PTC della Costa nonché alle linee guida adottate dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 13/1999².

- 20) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 lettera a) della l.r. n. 13/1999, si intendono per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi" gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una

movimentazione di inerti non superiore ai 10 mc. per metro lineare/anno.

- 21) in relazione ad interventi sulla costa cui consegue la creazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, la Regione può, nell'espressione del parere di competenza di cui all'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, subordinare il rilascio delle nuove concessioni o il rinnovo di quelle preesistenti, alla predisposizione da parte dei comuni interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni.

Art. 9

Criteri e procedure da seguirsi
in casi particolari³

A seguito dell'aumento della profondità dell'arenile

- 1) Qualora per fenomeni naturali, si verifichi uno stabile aumento di profondità verso mare dell'arenile in concessione, il concessionario dovrà provvedere a darne comunicazione al Comune che provvederà alla regolarizzazione del titolo per l'occupazione e alla determinazione del relativo canone concessorio.

Tipologia delle opere ai fini dell'applicazione del canone

- 2) Ai fini dell'applicazione del canone si assumono le definizioni di opere "di difficile rimozione" e di "facile rimozione" riportate alla pagina 6 della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 (serie I, titolo: Demanio Marittimo) del 24 maggio 2001.

Per concessioni temporanee

- 3) I Comuni possono rilasciare concessioni temporanee, su apposita e motivata istanza per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte, quali quelle relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere.

Per la realizzazione di strutture precarie all'interno dell'area di concessione

- 4) Nei casi previsti al punto 6 delle linee guida della citata Circolare del Ministero dei Tra-

sporti e della Navigazione n. 120/2001 il concessionario può procedere previa mera comunicazione al Comune.

Per l'inserimento paesistico delle opere edilizie, delle cabine e dei percorsi sull'arenile

- 5) La collocazione dei manufatti deve garantire il mantenimento della visuale verso il mare dai principali percorsi pedonali, viari e ferroviari. Quando ciò non sia possibile in considerazione delle quote esistenti, è necessario articolare la disposizione dei manufatti in modo da mantenere gli opportuni cannocchiali visivi.
- 6) In assenza di una specifica e diversa disciplina paesistica di livello puntuale contenuta negli strumenti urbanistici generali o nei PUC, si raccomanda la realizzazione di opportune sistemazioni a verde che separino edifici e cabine dai percorsi pubblici e, nell'utilizzo di materiali, la scelta del legno, anche come pavimentazione dei percorsi pedonali, nonché l'impiego dei colori naturali o tradizionali, evitando il più possibile il ricorso a materiali metallici e laminati.

Art. 10

Termini di definizione dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo

Per la definizione dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale, e quindi anche per la pronuncia su istanze di concessioni demaniali in senso sia positivo sia negativo, trovano applicazione i termini di cui alla Tabella B allegata al Decreto Ministeriale 30 marzo 1994 n. 725, in attesa di successive e diverse determinazioni in proposito assunte dai Comuni.

Art. 11

Monitoraggio e aggiornamento del Piano

La Regione effettua azioni di monitoraggio e verifica degli effetti conseguenti all'applicazione del Piano in vista del suo eventuale aggiornamento.

L'aggiornamento del Piano è approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle modalità di consultazione e partecipazione stabilite nel comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 13/1999 e successive modifiche, previa

acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

Le direttive e le linee guida sulle procedure da seguirsi nella gestione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo sono emanate, nel rispetto delle modalità di consultazione e partecipazione stabilite nel comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 13/1999 e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

L'aggiornamento dell'"elenco della documentazione necessaria per richiesta di titoli demaniali marittimi" in appendice al presente Piano è effettuato con Deliberazione della Giunta regionale.

Ai fini dell'aggiornamento del Piano e per la definizione dei temi di cui alle lettere c), d), i) dell'articolo 5, la Regione promuove la costituzione di un Tavolo Permanente di Concertazione, aperto alla partecipazione dell'Autorità Marittima, comprendente rappresentanti di Regione, Province, Comuni e Associazioni di categoria più rappresentative.

Note:

¹ le prescrizioni e i criteri che seguono sono formulate in attesa dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 2, comma 4 della legge 29 marzo 2001 n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo". Tale Decreto deve fissare "i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'inservanza di gettito per lo Stato; nonché gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico" (art. 2, comma 4 lett. l) e m)).

² le linee guida relative ai ripascimenti, che hanno esperito la fase dell'inchiesta pubblica, sono di prossima adozione. Sono in fase di redazione le linee guida inerenti la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri.

³ Per quanto non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle circolari ministeriali e in particolare alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 (serie I titolo: Demanio Marittimo) del 24 maggio 2001, inviata a tutte le Regioni e Comuni costieri 2001, che chiarisce alcuni aspetti relativi alla determinazione del canone e fornisce un contributo di linee guida sulle procedure.

APPENDICE

Elenco documentazione necessaria per richieste di titoli demaniali marittimi.

Istanza di nuova concessione

Istanza indirizzata al Comune interessato, in almeno cinque copie, contenente:

- a dati del richiedente comprensivi di codice fiscale e/o partita I.V.A.;
 - b uso della concessione demaniale richiesta;
 - c durata della concessione demaniale richiesta;
- corredata dei sotto elencati allegati firmati da un tecnico abilitato.

Nei casi in cui la richiesta sia presentata da società/enti e/o associazioni, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, e dovrà essere corredata dall'atto costitutivo e statuto, nonché da idonea documentazione firmata da un tecnico abilitato atta a dimostrare il regolare possesso dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario dell'istanza.

Allegati

1. Relazione tecnico-illustrativa contenente:
 - a. la individuazione, descrizione e quantità delle superfici oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima;
 - b. la specificazione delle attività che si intendono esercitare e della durata della concessione demaniale marittima;
 - c. la descrizione della organizzazione comples-

siva dell'area oggetto di concessione e della tipologia delle opere da realizzare documentandone la loro facile o difficile rimozione, la qualità e la quantità dei servizi da assicurare.

In particolare la relazione tecnica deve indicare in che modo il richiedente assicuri l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri stabiliti negli articoli 8 e 9 del Piano di Utilizzo.

2. Elaborati grafici costituiti da:

- a. Localizzazione dell'area interessata su stralcio C.T.R. in scala 1:5000.
- b. Stralci dello SUG vigente.
- c. Stralci della pianificazione Territoriale vigente (P.T.C.P., P.T.C. della Costa, altri P.T.C.).
- d. Stralci di eventuali S.U.A. vigenti.
- e. Stralcio di mappa catastale (scala 1:1000/1:2000) recante il numero di foglio di mappa, particella con l'individuazione dell'area oggetto di richiesta di concessione.
- f. Rilievo dello stato di fatto in scala adeguata (1:500/1:200/1:100) dell'area oggetto di intervento esteso ad una sufficiente area circostante in modo tale da consentire il corretto inquadramento.
- g. Documentazione fotografica a colori con riprese da diversi punti di vista illustrante lo stato attuale dei luoghi.

3. Progetto rappresentato su:

- a) Planimetria nella stessa scala del rilievo dello stato di fatto comprendente le previsioni di progetto recante oltreché in pianta ed in un'apposita legenda a margine:
 - la superficie complessiva dell'area richiesta in concessione,
 - la superficie coperta con le diverse opere previste e la destinazione delle stesse,
 - la superficie destinata a specifiche utilizzazioni (strade, zone destinate a verde, ecc.);

- La planimetria dovrà riportare, inoltre, la posizione attuale della linea di battigia.

b) Piante sezioni e prospetti delle strutture che si intendono realizzare in scala 1:100.

Qualora la richiesta sia relativa ad opere di difficile rimozione dovrà altresì essere prodotto:

- c. Computo metrico estimativo relativo alle opere da realizzare;
- d. Piano finanziario dettagliato di investimento e di ammortamento.

La redazione della planimetria indicante l'area oggetto di richiesta di concessione dovrà essere eseguita sulla base di un rilievo geometrico poggiato su punti georiferiti riscontrabili sul terreno ed individuati come capisaldi di riferimento.

Domanda di variazione al contenuto della concessione senza ampliamento o con ampliamento nei soli casi di ripascimento naturale (opere di ristrutturazione, e/o ampliamenti di opere già esistenti).

Istanza diretta al Comune interessato con allegata la stessa documentazione prevista per le domande di nuova concessione.

In tali casi il progetto delle opere da realizzare dovrà contenere oltre a quanto sopra indicato alla lettera b del punto 3, una tavola relativa allo stato attuale, nonché una tavola di raffronto tra lo stato attuale e quello di progetto con evidenziate le modifiche mediante apposita colorazione in rosso e giallo, nelle forme e nelle scale sopra citate.

Domanda di variazione al contenuto della concessione per ampliamento derivante da fenomeni di ripascimento naturale, senza esecuzione di alcun tipo di opera.

Istanza diretta al Comune interessato con allegata la documentazione prevista per le domande di nuova concessione, limitatamente al punto 2 lettere e., f. e g..

Domanda di subingresso

Istanza del subentrante al Comune interessato con allegata dichiarazione di cessione del precedente concessionario.

Altre domande relative alla gestione delle concessioni

Devono essere inviate al Comune interessato che provvederà a richiedere all'interessato l'eventuale documentazione da produrre.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.03.2002

N. 310

Convenzione tra Regione Liguria e Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio S.p.A. per attività da svolgere ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge Regionale 12.03.1998 n. 9.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) Di affidare ad AR.R.ED. - Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio S.p.A. - con sede in Genova, Via Peschiera, 16 - Partita IVA e codice fiscale: 03102670100, per le motivazioni tutte espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'attuazione del programma di attività ai sensi degli articoli 20 e 21 della L.R. n. 9/1998;
- 2) Di approvare l'allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, demandandone la sottoscrizione al dott. Nicola Rossi - Dirigente del Settore Amministrazione Generale;
- 3) Di dare atto che l'attribuzione dei finanziamenti assume la forma della localizzazione a favore di A.R.R.ED. S.p.A. dei fondi di edilizia sovvenzionata accantonati, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 9/1998, sul Programma Quadriennale Regionale per l'edilizia residenziale 1992-1995, per un importo di Euro 836.966,00 e sul Programma Quadriennale Regionale 2001-2004, per un importo di Euro 78.628,00;
- 4) Di dare atto che non si configura impegno di

spesa a carico del Bilancio regionale in quanto i finanziamenti di che trattasi vengono accreditati dalla Cassa Depositi e Prestiti direttamente al soggetto attuatore, al verificarsi delle condizioni indicate nella suindicata convenzione.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

05.04.2002

N. 317

Parere ex art. 39, 1° comma, della legge regionale 4.9.1997 n. 36, relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale di Sestri Levante (GE).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di esprimere il parere previsto dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 4.9.1997 n. 36, come modificata con legge regionale 6.4.1999 n. 11 e successive modificazioni, nei confronti del progetto preliminare di Piano urbanistico comunale, adottato dal Comune di Sestri Levante con deliberazione consiliare n. 70 del 24.9.2001, nei termini di cui all'allegato voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 74 del 19.3.2002 al quale viene fatto integrale rinvio ad ogni effetto;
- 2) di dare atto che il Comune potrà procedere alla adozione del progetto definitivo a norma dell'art. 40, 1° e 2° comma della citata legge regionale n. 36/1997, alla luce delle indicazioni come sopra rese, nonché di quelle formulate dall'Amministrazione provinciale in sede di espressione del parere di competenza a norma del ridetto art. 39, comma 2, salvo che il Comune non ritenga che le integrazioni da apportare al progetto come sopra adottato, sulla base delle indicazioni contenute nei pareri di cui sopra, nonché degli altri pareri ed

osservazioni di cui alla norma sopra citata, siano tali da comportare una rielaborazione del progetto medesimo, fermo restando comunque l'obbligo di acquisire, prima dell'approvazione del progetto definitivo, la valutazione di incidenza di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 646 dell'8.6.2002 nonché il nulla osta di cui all'art. 72 della più volte citata legge regionale n. 36/1997 in ordine alle varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico che detto piano comporta sulla base delle valutazioni al riguardo espresse nel ridetto voto e delle scelte che verranno definitivamente adottate nel progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

05.04.2002

N. 326

Approvazione delle linee guida inerenti la Sorveglianza della Legionellosi in Liguria.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- a) l'Unione Europea ha istituito una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità;
- b) che i sistemi di sorveglianza forniscono informazioni per l'individuazione precoce e la reazione rapida al manifestarsi di tali malattie e contribuiscono altresì all'individuazione di tendenze, fattori di rischio e necessità di intervento necessari all'individuazione delle priorità per una programmazione ed attuazione di programmi di prevenzione;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, considerata la necessità di attivare sul territorio nazionale le misure di prevenzione e controllo della Legionellosi, ha approvato in data 4.4.2000 il Documento di Linee Guida per la Prevenzione e il

Controllo della Legionellosi, pubblicato sulla G.U. n. 103 (serie generale) del 5 maggio 2000;

Tenuto conto che i principali obiettivi della sorveglianza della legionellosi sono:

- monitorare la frequenza di legionellosi sia dal punto di vista epidemiologico che clinico - nosologico, con particolare attenzione ai fattori di rischio per l'acquisizione della malattia;
- identificare eventuali variazioni nell'andamento della malattia;
- identificare cluster epidemici di legionellosi dovuti a particolari condizioni ambientali al fine di evidenziare i fattori di rischio e interrompere la catena di trasmissione;

Osservato che ai fini di una efficace sorveglianza è prevista sul territorio nazionale la costituzione di una rete di Laboratori di Riferimento individuati dalle Regioni, collegati organicamente al Laboratorio di Batteriologia e Micologia Medica dell'Istituto Superiore di Sanità, che costituisce il Laboratorio di Riferimento Nazionale;

Vista la circolare del Ministero della Sanità, Direzione Generale della Prevenzione, n. 400.3/9/2347 del 12 giugno 2001, ad oggetto: Individuazione dei laboratori regionali di riferimento per la legionellosi, con la quale le Regioni sono invitate ad individuare i laboratori regionali di riferimento, in possesso di comprovate competenze e dei requisiti specificati nell'allegato alla nota stessa, che rispondano, a criteri di qualità, sicurezza e qualificazione del personale addetto;

Viste le note del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Genova del 3.12.2001 e del 15.3.2002; con le quali il prof. Pietro Crovari conferma la disponibilità del Dipartimento stesso ad operare come Laboratorio Regionale di Riferimento per la Legionellosi, secondo quanto richiesto dalla circolare del Ministero della Sanità del 12.6.2001 e in quanto dispone delle risorse umane e strumentali appropriate.

Preso atto che il Laboratorio per la Sorveglianza delle Infezioni, diretto dal prof. Pietro Crovari, attualmente classificato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(MIUR) come Laboratorio altamente qualificato, risponde a tutti i requisiti richiesti in materia;

Atteso che il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria, sulla base delle Linee Guida sopra menzionate ha predisposto il documento: "Sorveglianza della Legionellosi in Liguria" allegato alla presente Deliberazione, quale parte integrante e necessaria;

Visti la Legge n. 833/78, il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

Su proposta dell'Assessore alla Sanità prof. Piero Micossi,

DELIBERA

Di approvare il documento "Sorveglianza della Legionellosi in Liguria" allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di individuare nel Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Genova, Sezione Igiene e Medicina Preventiva, Laboratorio per la Sorveglianza delle Infezioni (LASI), di cui è responsabile il prof. Pietro Crovari, il Laboratorio di Riferimento Regionale per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi in Liguria;

Di attribuire al Laboratorio di Riferimento Regionale, a titolo gratuito:

- a) l'attività di coordinamento e collaborazione con le Aziende Unità Sanitarie Locali e con l'Agenzia per la Protezione Ambientale della Liguria, per la sorveglianza epidemiologica della Legionellosi.
- b) l'attività di coordinamento, definizione di linee guida e consulenza sulla diagnostica, epidemiologia e prevenzione delle Legionellosi per le Direzioni Generali e Sanitarie, per i Comitati di Lotta alle Infezioni Ospedaliere, per i reparti di Pneumologia e per i Laboratori di Microbiologia Clinica delle Aziende Sanitarie della Liguria.
- c) l'attuazione di sinergie con l'A.R.P.A.L. e, se necessario, con altri Laboratori accreditati per la ricerca della Legionella nell'ambiente e negli impianti idrici di strutture pubbliche e

private (ospedali, cliniche, alberghi, residenze per gli anziani, comunità, ecc.).

- d) il Centro di raccolta di tutti i ceppi di Legionella isolati in Liguria ed eventuale invio al Centro Nazionale di raccolta dell'Istituto Superiore di Sanità.
- e) la consulenza per l'interpretazione dei risultati ottenuti anche da altri Enti preposti ad attività di diagnostica per la Legionellosi, ai fini di tutela della salute umana.
- f) il Centro di documentazione scientifica.
- g) la definizione di linee guida e protocolli per la prevenzione della malattia.
- h) l'organizzazione, d'intesa con il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria, di corsi di formazione e informazione per gli operatori dei settori pubblici e privati coinvolti (personale sanitario, di controllo, addetti del settore alberghiero, ecc.).
- i) il collegamento con il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria e con la rete nazionale dei laboratori di riferimento e con il Centro dell'Istituto Superiore di Sanità.

Di incaricare il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria a comunicare al Direttore dell'Istituto di Sanità e al Ministero della Salute l'individuazione del Laboratorio di riferimento regionale.

Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

SORVEGLIANZA DELLA LEGIONELLOSI IN LIGURIA

1. Introduzione

Le malattie trasmissibili rappresentano anco-

ra un grave rischio per la salute umana; esse colpiscono gli individui a prescindere da età, stile di vita o stato socioeconomico e possono diffondersi rapidamente provocando infermità e imponendo un grave onere finanziario alla società.

L'individuazione, il monitoraggio e il controllo dell'insorgere di malattie trasmissibili sono grandemente facilitati da sistemi di sorveglianza efficienti.

L'Unione Europea, con le sottoindicate decisioni:

- 2119/98 ha istituito una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità;
- 2000/57 ha disciplinato determinate fattispecie e indicato le procedure relative allo scambio di informazioni e alla relazione di rapporti da parte degli Stati membri;
- 2000/96 ha fornito l'elenco delle malattie trasmissibili da porre gradualmente sotto sorveglianza comunitaria e i rispettivi criteri di selezione.

È operante in Europa un programma di sorveglianza internazionale della legionellosi nei viaggiatori - malattia grave e ad elevata letalità - nell'ambito dell'European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) a cui aderisce anche l'Italia.

Considerato che in Liguria il sistema di sorveglianza di routine delle malattie trasmissibili - Osservatorio Epidemiologico Regionale per le Malattie Infettive - è operativo dal 1978 presso il Dipartimento di Scienze della Salute - già Istituto di Igiene - dell'Università di Genova e che tale Osservatorio ha sempre svolto funzioni di supporto tecnico-scientifiche per la Regione Liguria e per le Unità Sanitarie Locali, promuovendo specifici sistemi di sorveglianza.

Appare necessario sottolineare che il Dipartimento di Scienze della Salute - già Istituto di Igiene - ha ottenuto, nel 1984, conferma diagnostica di Legionellosi su due casi di malattie polmonari insorte in turiste britanniche che avevano soggiornato a Pietra Ligure e poi decedute. Altresì lo stesso ha identificato, nel 1991, l'etiologia di Legionella durante l'Epidemia comuni-

taria di Polmonite di Sestri Ponente, fornendo indicazione per interventi mirati di prevenzione.

La Regione Liguria nel 1993, con il contributo scientifico del Dipartimento di Scienze della Salute - già Istituto di Igiene - ha redatto un protocollo indicante specifiche misure di profilassi per il controllo e la prevenzione delle epidemie di Legionellosi e ha costantemente sensibilizzato, negli anni successivi le Aziende Unità Sanitarie Locali a mantenere attiva la sorveglianza e il controllo.

La notifica di polmoniti da Legionella in turisti che hanno soggiornato in alberghi e villaggi della Liguria e l'osservazione nell'ultimo anno di un caso di legionellosi in un ospedale ligure, ha riproposto alla Sanità Pubblica della nostra regione il problema della prevenzione comunitaria e nosocomiale delle infezioni da batteri del genere Legionella e ha messo in evidenza la necessità di attivare uno specifico sistema di sorveglianza.

2. Obiettivi della sorveglianza della Legionellosi:

Gli obiettivi della sorveglianza della legionellosi sono:

- il monitoraggio della frequenza di legionellosi sia dal punto di vista epidemiologico che clinico - nosologico, con particolare attenzione ai fattori di rischio per l'acquisizione della malattia;
- l'identificazione di eventuali variazioni nell'andamento della malattia;
- l'identificazione di cluster epidemici di legionellosi dovuti a particolari condizioni ambientali al fine di evidenziare i fattori di rischio e interrompere la catena di trasmissione.

Definizione di caso

Poiché non vi sono sintomi o segni o combinazioni di sintomi specifici della legionellosi, la diagnosi deve essere confermata dalle prove di laboratorio.

Caso accertato

Infezione acuta delle basse vie respiratorie con:

- segni di polmonite focale rilevabili all'esame clinico

e/o

- esame radiologico suggestivo di interessamento polmonare,

accompagnati da uno o più dei seguenti eventi

1. isolamento di legionella spp da materiale organico (secrezioni respiratorie, broncolavaggio, tessuto polmonare, essudato pleurico, essudato pericardico, sangue);
2. aumento di almeno 4 volte del titolo anticorpale specifico verso *L.pneumophila* sierogruppo 1, rilevato sierologicamente mediante immunofluorescenza o microagglutinazione tra due sieri prelevati a distanza di almeno 10 giorni;
3. riconoscimento dell'agente specifico solubile nelle urine.

Caso Presunto

Infezione acuta delle basse vie respiratorie con:

- segni di polmonite focale rilevabili all'esame clinico

e/o

- esame radiologico suggestivo di interessamento polmonare

accompagnati da uno o più dei seguenti eventi:

1. aumento di almeno 4 volte del titolo anticorpale specifico, relativo a sierogruppi o specie diverse da *L.pneumophila* sierogruppo 1;
2. positività all'immunofluorescenza diretta con anticorpi monoclonali o policlonali di materiale patologico;
3. singolo titolo anticorpale elevato (\Rightarrow 1:256) verso *L.pneumophila* sierogruppo 1.

Focolaio epidemico

Qualora due o più casi siano riscontrati come

riconducibili ad una medesima esposizione nell'arco di sei mesi.

3. Sistema di notifica

I casi di legionellosi sono soggetti a notifica obbligatoria in classe II, in base al D.M. 15.12.1990.

Il medico, entro 48 ore dall'osservazione del caso, deve segnalarlo all'U.O. Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL nel cui territorio è stata posta la diagnosi. Quest'ultima, previa validazione della diagnosi, invia il modello 15 alla Regione Liguria, Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria, e all'Osservatorio Epidemiologico Regionale per le Malattie Infettive.

L'Osservatorio Epidemiologico provvede all'invio della notifica individuale e dei riepiloghi mensili al Ministero della Salute e all'ISTAT.

L'invio della notifica con il modello 15 classe II, non sostituisce l'invio della scheda di sorveglianza, riportata in calce al presente documento.

I focolai di legionellosi sono soggetti a notifica obbligatoria in classe IV (nota del Ministero della Sanità 400.2/26N/3749 del 31.7.1991).

Il medico entro 24 ore deve comunicare il focolaio all'U.O. Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL nel cui territorio è stata effettuata la diagnosi; quest'ultima provvede all'invio del modello 15, classe IV alla Regione, Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria, all'Osservatorio Epidemiologico per le Malattie Infettive, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità e all'ISTAT.

4. Sistema di sorveglianza regionale e nazionale

La Direzione Sanitaria dell'Ospedale ove è stata posta la diagnosi deve inviare tempestivamente la scheda di sorveglianza riportata in calce al presente documento - compilata dal medico che ha posto la diagnosi - alla U.O. Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL territorialmente competente e all'Istituto Superiore di Sanità.

Se l'Azienda USL di diagnosi non coincide con quella di domicilio abituale del caso, l'U.O. Igiene e Sanità Pubblica segnala il caso, con tut-

te le informazioni necessarie all'eventuale sorveglianza dei co-esposti, all'U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL di domicilio abituale. Analoga segnalazione sarà fatta all'Azienda USL di residenza anagrafica qualora non coincida nè con quella di diagnosi, nè con quella di domicilio abituale.

I ceppi clinici sospetti di Legionella eventualmente isolati, devono essere inviati al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Genova - Laboratorio per la Sorveglianza delle Infezioni (LASI) - Laboratorio di Riferimento Regionale, e al Laboratorio di Batteriologia e Micologia Medica dell'Istituto Superiore di Sanità - Laboratorio di Riferimento Nazionale, per la tipizzazione o la conferma.

I ceppi di origine ambientale, in quanto possono contribuire all'individuazione delle fonti di infezione, devono essere inviati al Laboratorio di Riferimento Regionale che in casi speciali concorderà l'invio con l'Istituto Superiore di Sanità.

Il Laboratorio di Riferimento Regionale provvederà a definire le eventuali correlazioni tra isolati clinici e isolati ambientali.

L'U.O. Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL provvede alla trasmissione mensile delle schede di sorveglianza al Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria e all'Osservatorio Epidemiologico, riportando l'indagine epidemiologica dopo opportuna validazione dei casi.

Per il completamento delle informazioni che non è stato possibile registrare all'inizio dell'evento l'Osservatorio Epidemiologico invia le schede all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero della Salute.

5. Legionellosi Nosocomiale

Si definisce caso accertato di legionellosi nosocomiale un caso confermato mediante indagini di laboratorio verificatosi in un paziente che è stato ospedalizzato continuativamente per almeno 10 giorni prima dell'inizio dei sintomi.

Si definisce caso possibile di legionellosi nosocomiale un'infezione che si manifesta in un paziente ricoverato per un periodo variabile da 2 a 9 giorni.

Si definisce epidemia ospedaliera due o più casi che si verifichino in un ospedale nell'arco di sei mesi.

La legionellosi deve sempre essere considerata nella diagnosi differenziale delle polmoniti nosocomiali. Un aumento del numero di polmoniti nosocomiali deve far pensare a un cluster di casi di legionellosi e deve indurre ad effettuare gli accertamenti specifici.

6. Sorveglianza internazionale della legionellosi nei viaggiatori

Il sistema di sorveglianza internazionale della Legionellosi nei viaggiatori (EWGLI: European Working Group for Legionella Infection e European Surveillance Scheme for Travel Associated Legionnaires' Disease) raccoglie informazioni relative ai casi di legionellosi associati ai viaggi che si verificano nei cittadini di 31 paesi europei partecipanti al programma per identificare casi di infezioni da legionella in persone di ritorno da viaggi, e per scoprire epidemie e cluster di legionellosi.

Un caso di legionellosi associata a viaggi è definito come segue:

- evidenza clinica o radiografica di polmonite accompagnata da diagnosi di laboratorio appropriata;
- una storia di viaggi nei 10 giorni precedenti la comparsa della malattia (il viaggio è definito come soggiornare lontano da casa per una notte o più).

I casi di legionellosi associata ai viaggi sono soggetti a notifica internazionale. In tal caso dovranno essere comunicati con la massima precisione la data ed il luogo esatto del soggiorno (città, struttura recettiva, numero di stanza).

I casi accertati dai sistemi di sorveglianza nazionali dei vari paesi vengono notificati allo EWGLI con tutte le informazioni demografiche, i risultati delle indagini relative ai luoghi di soggiorno (intero itinerario del viaggio) e i dati clinici e microbiologici.

Il ministero della salute e/o il referente del paese presunto di infezione sono immediatamente informati dei casi associati al loro paese; vengono immediatamente informati tutti i referenti

e/o autorità sanitarie se il caso è parte di un cluster o di un link.

Si definisce cluster, due o più casi associati con lo stesso sito di residenza che si sono ammalati a distanza di massimo sei mesi l'uno dall'altro.

Si dice che c'è un link tra i casi, se il caso ha soggiornato nello stesso sito associato a casi precedenti, ma si è ammalato più di sei mesi dopo.

La bozza del documento di linee guida europee sulla legionellosi associata ai viaggi, ancora in fase di esame, prevede che allorchè una struttura recettiva venga associata ad un cluster (2 casi di legionellosi nell'arco di due anni), le autorità sanitarie locali e regionali inizino immediatamente a condurre una valutazione del rischio, intraprendendo al contempo efficaci misure di prevenzione e controllo.

È inoltre previsto che un primo rapporto, certificante l'inizio delle operazioni di valutazione del rischio, dovrà essere trasmesso al centro di coordinamento dello EWGLI entro 2 settimane, mentre il rapporto conclusivo, con l'indicazione dei riscontri e delle misure preventive e di controllo intraprese, dovrà essere trasmesso entro 6 settimane dalla data dell'allerta; in caso contrario e sino al ricevimento dei rapporti citati, le generalità della struttura recettiva implicata verranno rese pubbliche a livello internazionale sul sito web dello EWGLI, con ovvie ripercussioni sul flusso turistico regionale.

I casi di legionellosi che si sono verificati in cittadini stranieri che hanno soggiornato in Italia, sono segnalati dall'EWGLI all'Istituto Superiore di Sanità, con le informazioni sulle strutture recettive in cui i pazienti hanno soggiornato e che potrebbero rappresentare la fonte di infezione. L'ISS segnala i casi al Ministero della Salute e alle Regioni coinvolte. La Regione incarica le Aziende USL competenti di attivare le opportune indagini, eventualmente con il contributo del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Genova.

Il risultato finale viene trasmesso dalla Azienda USL al Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione e all'Osservatorio Epidemiologico per le Malattie Infettive e inviato dal referente regionale all'Istituto Superiore di Sanità, e da quest'ultimo al gruppo di lavoro europeo.

Importante è il coinvolgimento e la collaborazione dei tour operator per quanto riguarda le misure di controllo e prevenzione da adottare presso un sito - nella prevenzione di ulteriori casi presso i siti con un problema sospetto di Legionella - per esempio per mezzo della diffusione di checklist presso strutture recettive dove sono stati registrati singoli casi, con lo scopo di incoraggiare una appropriata valutazione del sito e di minimizzare il rischio di infezione da Legionella, ed in attività quali la promozione delle azioni di prevenzione primaria e la diffusione di semplici linee guida in molte lingue che illustrano i principi fondamentali della gestione del rischio legionellosi.

7. L'indagine epidemiologica

L'anamnesi approfondita deve indagare almeno i seguenti aspetti:

- professione, investigando se comporta contatto con acqua nebulizzata;
- luogo di soggiorno: casa, alberghi, campeggi o altro, ospedale, casa di cura, ecc. o altra struttura recettiva: localizzazione, caratteristiche interne, approvvigionamento idrico e sistemi di distribuzione ed erogazione dell'acqua;
- soggiorno in ambienti climatizzati;
- durata del soggiorno;
- frequenza di piscine, idromassaggi, bagni termali;
- partecipazione a crociere, fiere, esposizioni;
- terapia respiratoria;
- trattamenti odontoiatrici.

Per ciascun paziente è necessario disporre di informazioni precise su una eventuale esposizione al rischio nelle due settimane precedenti l'insorgenza dei sintomi.

I casi isolati di legionellosi necessitano di essere precisati e validati da un'anamnesi approfondita ed eventualmente da un secondo esame di laboratorio.

Un caso confermato per il quale si sospetta

un'infezione di origine nosocomiale, professionale o termale, richiede indagini supplementari, anche ambientali.

In alcune situazioni particolari (ad esempio a casa di un paziente immunodepresso affetto da legionellosi) sono particolarmente raccomandati controlli sulla rete idrica.

Due o più casi di supposta origine comune, richiedono di identificare la fonte di infezione. Dopo un'analisi descrittiva, possono essere necessari un'indagine ambientale e uno studio epidemiologico-analitico (coorte, caso-controllo).

A seconda delle dimensioni del problema e delle ipotesi emerse dall'analisi descrittiva può essere necessario effettuare indagini ambientali e il confronto dei ceppi di Legionella isolati dal malato con quelli ambientali.

Soprattutto in tali circostanze sarà opportuno avvalersi del contributo del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Genova.

8. Misure di prevenzione e controllo

Per le misure di prevenzione e controllo nei sistemi impiantistici ed i metodi di prevenzione e controllo della contaminazione del sistema idrico, si fa ad oggi riferimento a quanto analiticamente indicato dalle Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi.

Per quanto riguarda le strategie di intervento nelle strutture ospedaliere e nelle case di cura, nelle strutture sanitarie ove si effettui terapia respiratoria e cure odontoiatriche, nelle comunità, nelle strutture recettive comprese le navi, negli impianti ludico - ricreativi, nelle fiere ed esposizioni, nelle piscine e negli stabilimenti termali e di idromassaggio, si rimanda integralmente al documento di Linee Guida.

9. Misure di protezione per i lavoratori addetti alla manutenzione o alla pulizia di sistemi di smaltimento del calore di tipo umido o di altri dispositivi produttori di aerosol

Le procedure che contrastano la moltiplicazione e la diffusione di Legionella devono essere attentamente considerate e messe in atto durante le fasi di progettazione, di installazione, di funzionamento e di manutenzione dei sistemi impiantistici. Per quanto tali misure non garan-

tiscano che un sistema o un componente siano privi di Legionelle, esse contribuiscono a diminuire la possibilità di inquinamento batterico grave.

Gli addetti alla manutenzione o alla pulizia di sistemi di smaltimento del calore di tipo umido o di altri dispositivi produttori di aerosol devono essere considerati lavoratori ad alto rischio di esposizione per la Legionella.

Gli stessi dovranno pertanto utilizzare quale dispositivo di protezione individuale una maschera respiratoria dotata di filtri HEPA o di "tipo H" ad alta efficienza, soprattutto nelle operazioni di pulizia basate sull'impiego di vapore, acqua o aria ad alta pressione o su altri mezzi che possono generare aerosol, e nelle operazioni di decontaminazione, dovranno utilizzare dispositivi di protezione aggiuntivi quali: guanti di gomma, occhiali o tute protettive.

REGIONE LIGURIA
Servizio Igiene Pubblica
e Veterinaria

MINISTERO DELLA SALUTE
Dipartimento della Prevenzione

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Registro Nazionale delle Legionellosi

SCHEDA DI SORVEGLIANZA DELLA LEGIONELLOSI

N. Scheda [][][][][] Data [][][][][][][][][]

Ospedale Notificante [][][][][][][][][]

Cognome Nome del paziente:

Data di nascita [][][][][][][][][] Sesso: M F

Indirizzo di residenza

Occupazione.....presso

Data Insorgenza sintomi [][][][][][][][][]

Data Ricovero ospedaliero [][][][][][][][][]

Data Dimissione [][][][][][][][][]

Esito

- Miglioramento/Guarigione

- Decesso

- Non noto

Manifestazioni cliniche (barrare la casella che interessa)

	SI	NO	NON SO		SI	NO	NON SO
Febbre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nausea/Vomito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brividi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dolori addome	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cefalea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diarrea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tosse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peritonite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espettorazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Confusione mentale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispnea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atassia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emoftoe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Afasia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toracoalgie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Extrapiramidale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versamento pleurico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aritmia cardiaca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ipossia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pericardite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opacità polmonare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Osteartromialgie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Altre manifestazioni cliniche rilevanti SI NO

Specificare:

Malattie concomitanti SI NO

Specificare:

In terapia sistemica con corticosteroidi o immunosoppressori: SI NO

Antibiotici (e dosi) assunti durante il ricovero: SI NO

Specificare:

Cure odontoiatriche nelle due settimane precedenti l'esordio SI NO

Ricovero ospedaliero nelle due settimane precedenti l'esordio SI NO

Ospedale:..... Reparto.....

Periodo: da a

Soggiorno nelle due settimane precedenti l'esordio, in luoghi diversi dalla propria abitazione

SI NO

- Specificare tipo di struttura recettiva: (es. albergo, terme, campeggio, nave, ecc.)
- Nome e località..... n. stanza.....
- Eventuale operatore turistico.....
- In gruppo Individuale
- Periodo: da |_|_|_|_|_|_|_| a |_|_|_|_|_|_|_|

Frequenziazione di piscine nelle due settimane precedenti l'esordio SI NO

Abitudine al fumo di sigaretta SI NO

Specificare da quanto tempo quantità

Abitudine all'alcool SI NO

Specificare quantità

Diagnosi di legionellosi basata su:

Isolamento del germe Specificare da quale materiale patologico:

Sierologia	<input type="checkbox"/>	gg da inizio sintomi	titolo	Specie e Sierogruppo
1° siero
2° siero
3° siero

Rilevazione antigene urinario SI NO

Indagine Ambientale SI NO Se SI specificare materiale analizzato

Se SI Positiva Negativa

Se Positiva specificare Specie e Sierogruppo

Nome e recapito del medico compilatore:

Nome..... Cognome:.....

Ospedale:..... Reparto.....

Indirizzo: Tel.: Fax:

Data di compilazione |_|_|_|_|_|_|_|

N.B.

La presente scheda non sostituisce il mod.15 di classe II per i casi accertati .

La scheda va inviata dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale ove è stata posta la diagnosi a :

- U.O Igiene e Sanità Pubblica. dell'Azienda USL di competenza
- Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA
Laboratorio di Batteriologia e Micologia Medica - tel. 06/49902856 - fax 06/49387112
Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica - tel. 06/49902273 - fax 06/49387292

L'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL provvede alla trasmissione mensile a:

- Regione Liguria, Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria , Via D'Annunzio 64 , 16121 GENOVA tel.0105485267 - fax 0105485692
- LASI - Osservatorio Epidemiologico Regionale per le Malattie infettive - c/o Università di Genova - Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione Igiene e Medicina Preventiva, Via Pastore 1 16100 GENOVA
- Tel.0103538501 - fax 0103538407

L'Osservatorio Epidemiologico, quale completamento delle informazioni già trasmesse, che non è stato possibile registrare all'inizio dell'evento trasmette a:

- Ministero della Salute, Ufficio III - Malattie Infettive e Profilassi Internazionale(MIPI) - Osservatorio Epidemiologico Nazionale (OEN)
- tel. 06/59944211 - fax 06/59944242
Via della Sierra Nevada, 60 - 00144 ROMA
- Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

08.04.2002

N. 56

**Nomina "Commissione Provinciale"
della provincia di Genova per l'accer-
tamento del requisito della capacità
professionale degli imprenditori agri-
coli ai sensi del Reg. CE 1257/1999.**

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

a) di nominare come sottoriportato la "Com-
missione Provinciale" per l'accertamento del re-
quisito della capacità professionale degli impen-
ditori agricoli ai sensi del Regolamento CE n.
1257/1999 per la provincia di Genova:

- Il Dirigente pro-tempore dell' Ispettorato Fun-
zioni agricole di Genova,
- I signori Tripi Fabio (membro effettivo) e Pei-
rano Domenico (membro supplente) quali rap-
presentanti della Confederazione nazionale
coltivatori diretti,
- I signori Palazzo Fabio (membro effettivo) e
Furio Maurizio (membro supplente) quali rap-
presentanti della Confederazione generale
dell'agricoltura italiana,
- I Signori Malavolti Giulio Attilio (membro ef-
fettivo) e Bertani Marco (membro supplente)
quali rappresentanti della Confederazione ita-
liana agricoltori;

b) di integrare la Commissione di cui al punto
a), presieduta dal Dirigente pro-tempore
dell'Ispettorato Funzioni agricole di Genova, con
un dipendente dell'Ispettorato medesimo che
svolge funzioni di segretario;

c) di sostituire integralmente la Commissione
provinciale di cui al Decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 88 del 22 marzo 1999 con la
Commissione nominata attraverso il presente
Decreto.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

11.04.2002

N. 57

**Rinnovo Comitati per l'amministra-
zione separata dei beni civici delle
Frazioni di Chiusola-Orneto, Airola,
Antessio, Rio e Groppo del Comune di
Sesta Godano (SP).**

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

1. per il giorno 16 giugno 2002 sono convocati
i cittadini residenti nelle frazioni di Chiusola-Or-
neto, Airola, Antessio, Rio, Groppo del Comune
di Sesta Godano (SP), iscritti nelle liste elettorali
del Comune di Sesta Godano (SP) per l'elezione
nel proprio seno dei rispettivi Comitati di am-
ministrazione separata dei beni frazionali di pro-
prietà collettiva.

2. I Comitati, composti da cinque componen-
ti, dureranno in carica quattro anni.

3. Per l'elezione dei suddetti Comitati sono
elettori ed eleggibili i cittadini italiani residenti
nelle frazioni interessate ed iscritti nelle liste
elettorali del Comune anzidetto.

4. Il presente decreto dovrà essere portato a
conoscenza degli elettori interessati a mezzo ma-
nifesto da pubblicarsi, a cura del Sindaco, in tut-
te le località interessate e all'Albo pretorio co-
munale almeno 45 (quarantacinque) giorni pri-
ma delle elezioni.

In tale manifesto dovranno essere inserite le
liste dei candidati che, mediante stralcio da quel-
le elettorali del Comune, saranno state formate
per le frazioni con gli elettori in essa residenti.

Ogni cittadino che riscontrasse errori ed omissioni potrà presentare opposizione al Sindaco fino al terzo giorno antecedente quello delle elezioni per le relative rettifiche ed integrazioni. Il Sindaco dovrà provvedere in merito entro le ventiquattro ore successive alla presentazione dell'opposizione.

Il Sindaco può provvedere altresì d'ufficio alla correzione di errori materiali di scritturazione e di omissione di nomi regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune e residenti nella frazione. Il Sindaco dovrà provvedere al riguardo non oltre il secondo giorno antecedente le elezioni, dando tempestiva comunicazione dei relativi provvedimenti al Presidente della sezione elettorale. Ad eccezione delle correzioni ed integrazioni sopradette, alle liste generali ed a quelle di sezione, approvate dall'organo competente ai sensi della normativa vigente, non potranno, comunque, essere apportate rettifiche che costituiscano modifica delle liste stesse.

5. Le elezioni in parola si svolgeranno secondo le disposizioni che seguono:

- a) entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il Sindaco deve provvedere alla consegna a domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- b) il certificato di cui al punto a), in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, la frazione di appartenenza, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto;
- c) l'organo comunale competente può costituire i seggi in base alla normativa vigente, accessibili a tutti i residenti delle frazioni di che trattasi del Comune di Sesta Godano, garantendo nel contempo ogni possibile economicità delle operazioni elettorali;
- d) l'organo comunale competente, per la sezione elettorale, dovrà costituire un Ufficio elettorale composto da un Presidente, due scrutatori ed un segretario idonei per l'espletamento dei rispettivi incarichi;
- e) nella sezione elettorale dove confluiscono consultazioni elettorali delle frazioni dovranno

no essere sistemate urne distinte per ciascuna frazione di appartenenza degli elettori votanti in tale sezione.

6. Due membri almeno dell'Ufficio elettorale dovranno essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali, oltre il segretario.

Qualora qualcuno dei componenti del seggio non possa, per qualsiasi motivo assumere l'incarico, deve darne tempestiva comunicazione al Sindaco, il quale provvederà immediatamente alla sua sostituzione.

Ove tale impossibilità si verifichi al momento della costituzione del seggio o durante le operazioni elettorali, provvederà a tal uopo il Presidente del seggio scegliendo tra gli elettori presenti nella sala delle votazioni.

In caso di assenza del Presidente, il Sindaco provvederà tempestivamente alla sua sostituzione.

7. A cura del Sindaco sarà provveduto, entro il giorno antecedente la votazione, perché siano consegnati al Presidente del seggio, per le frazioni interessate alla consultazione elettorale:

- a) due copie della lista degli elettori della frazione, compilata in conformità al punto terzo del presente Decreto, una delle quali verrà affissa nella sala dell'elezione;
- b) tre copie del manifesto recante le liste degli elettori-candidati delle quali una a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre per l'esposizione nella sala delle votazioni;
- c) copia della lettera di nomina degli scrutatori;
- d) scheda di votazione, chiuse a plico sigillato, con l'indicazione all'esterno del numero delle schede contenute;
- e) apposito stampato per la redazione del verbale;
- f) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto ed il materiale di cancelleria necessario;
- g) un'urna per la raccolta delle schede di votazione.

8. Nel giorno fissato per le elezioni le operazioni di voto avranno inizio alle ore 08.00 e termineranno alle ore 13.00.

9. Il voto è dato personalmente dall'elettore. Tuttavia l'elettore che, per grave impedimento fisico evidente o documentato con certificazione sanitaria o perché analfabeta, si trovi nell'impossibilità materiale di votare, può farsi accompagnare da un elettore di sua fiducia, liberamente scelto, che si recherà con lui nella cabina per aiutarlo nell'espressione di voto.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro materialmente impossibilitato.

Sul certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio.

L'elettore è ammesso a votare dietro presentazione del certificato elettorale e di un documento di riconoscimento, del quale si prenderà nota nell'apposita colonna di identificazione della lista della frazione.

In mancanza di quest'ultimo documento può essere ammesso a votare ugualmente qualora sia conosciuto personalmente da un componente del seggio, il quale ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

L'identità dell'elettore può, altresì, essere accertata da un elettore della sezione che abbia votato, il quale ne attesta l'identità apponendo la firma nell'apposita colonna.

Accertata l'identità dell'elettore ed illustrate, su richiesta di questo, le modalità di votazione, il Presidente trattiene il certificato elettorale e gli consegna la scheda ed una matita copiativa. L'elettore si reca quindi, nella cabina dove compila la scheda che piega e riconsegna con la matita al Presidente del seggio. La scheda votata va immediatamente immessa dal Presidente del seggio nell'apposita urna.

Nel contempo uno degli scrutatori appone la propria firma nell'apposita casella della lista per attestare l'avvenuta votazione da parte dell'elettore.

Le schede dovranno essere preventivamente autenticate a tergo con le firme del Presidente del seggio e di uno scrutatore.

L'elettore può votare per non più di quattro candidati scelti fra gli iscritti nella lista elettorale, una copia della quale resterà affissa per tutta la durata delle operazioni nella sala di votazione.

La votazione si effettuerà scrivendo sulla scheda il nome e il cognome dei candidati prescelti e, nel caso di omonimia, la data di nascita.

All'ora indicata nel punto 8. del presente Decreto, il Presidente, ammessi a votare gli elettori presenti in sala, dichiara chiusa la votazione.

Compiute le operazioni di cui al paragrafo precedente, si procede allo spoglio dei voti.

Gli scrutatori ne prendono nota separatamente su appositi fogli, rendendo nel contempo pubblico il numero dei voti riportati da ciascun candidato.

Sono validi i voti contenuti nella scheda, salvo quanto stabilito appresso, ogni qualvolta sia possibile dedurre l'effettiva volontà dell'elettore.

Sono nulli i voti contenuti nelle schede che:

- a) non siano quelle utilizzate per la votazione ed autenticate a tergo, come sopra indicato;
- b) presentino scritte o segni tali da fare ritenere in modo inequivocabile che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.

Compiuto lo scrutinio, il Presidente interpellerà gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, indicando nel verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro qualcuno dei candidati.

Il Presidente, infine, per la frazione interessata, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale e fa la proclamazione dei cinque eletti, tenendo al riguardo presente le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 17 aprile 1957, n. 278.

Qualora nella frazione vi sia più di una sezione elettorale, terminato lo scrutinio nelle singole sezioni e non più tardi delle ore 9.00 del giorno successivo, il Presidente della I sezione riunisce i Presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci, con l'assistenza del segretario della I sezione, per riassumere i risultati e per la proclamazione de-

gli eletti, in analogia a quanto dispone l'art. 67 del T.U. 16.5.1960, n. 570 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Di tutte le operazioni il Presidente dovrà dare atto nel verbale il quale, dopo la chiusura delle votazioni, sarà trasmesso, con gli atti e documenti relativi alle operazioni elettorali, al Sindaco del Comune.

11. Delle operazioni compiute e dei risultati delle votazioni, il Sindaco dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta regionale. Il Sindaco dovrà provvedere, altresì, agli altri incumbenti previsti dall'art. 4 della legge 278/1957.

12. Ai componenti dell'Ufficio elettorale sono corrisposti gli onorari di cui alla normativa vigente in materia di elezioni comunali.

13. Le spese relative all'esecuzione del presente decreto saranno anticipate dal Comune, il quale si rivarrà verso i Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali.

14. Per quanto non contemplato dal presente decreto si osservano le disposizioni di cui alla l. 278/1957 e, in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni aventi popolazione sino a 15.000 abitanti.

15. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

02.04.2002

N. 643

Rinnovo autorizzazione regionale e contestuale variante programma coltivazione con unificazione in un unico

complesso estrattivo cave di ardesia denominate "Case Carmeli" e "Case Carmeli" in Comune di Triora (IM), della Valle Argentina S.r.l.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1) Di rilasciare alla Ditta Valle Argentina S.r.l. (Cod. Fisc. 00083890087), con sede in Orero (Genova) - loc. Baggiacan, Isolona, indicata nelle premesse, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva, con contestuale autorizzazione alla variante del programma di coltivazione delle cave di ardesia denominate "Case Carmeli" e "Case Carmeli" in Comune di Triora (Imperia), mediante l'unificazione in un unico complesso estrattivo denominato "Case Carmeli" e l'inserimento dei mappali nn. 216 e 215 del Foglio 45 del N.C.T. del Comune di Triora.

2) Di stabilire che la durata della presente autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n. 12/1979 e s.m., è di anni 10 (dieci) dalla data di notifica del provvedimento stesso.

3) Di prescrivere che la Ditta esercente esegua il progetto in conformità e nei limiti degli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, così come modificati nella Tavola 1, scala 1:1.000.

4) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- a) i lavori connessi all'attività estrattiva dovranno essere condotti, per quanto attiene alle modalità degli stessi, in modo da prevenire l'insorgere di incendi boschivi e pericoli per la pubblica incolumità;
- b) sulle piste di servizio e sui piazzali di manovra dovrà essere mantenuta in efficienza apposita rete drenante di smaltimento delle acque meteoriche che, prima di essere immesse nel più vicino impluvio naturale, dovranno essere convogliate in idonei pozzetti di decantazione; detto impianto dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti normative; par-

ticolare attenzione dovrà essere prestata alla pulizia e manutenzione periodica delle infrastrutture realizzate (canalizzazioni, deviatore, pozzetti, ecc.);

c) il materiale di risulta, proveniente dai lavori estrattivi di cui al progetto presentato, dovrà essere posto in apposita discarica autorizzata;

d) a monte degli imbocchi a progetto dovrà essere realizzata e mantenuta in efficienza una apposita recinzione munita di cartelli ammonitori.

5) Di prescrivere altresì, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), che al termine dell'attività estrattiva le zone esterne, comunque interessate dai lavori di cava, dovranno essere opportunamente sistemate mediante consolidamento e successiva piantumazione di essenze erbacee ed aboree caratteristiche dei luoghi; gli imbocchi per l'accesso ai cantieri interni dovranno essere chiusi mediante idonei sbarramenti.

6) Di avvisare che:

a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

b) la conclusione della procedura di rilascio della presente autorizzazione verrà comunicata - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Triora, qualora operante, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;

c) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Arnaldo Montomoli

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

11.04.2002

N. 664

Aggiornamento Albo regionale Enti gestori di formazione professionale. Art. 38 Legge regionale 37/1997.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 5 novembre 1993 n. 52, modificata dalla legge regionale 4 settembre 1997 n. 37, che prevede l'istituzione dell'Albo Regionale degli Enti che svolgono attività di formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 427 del 27.6.1997, con il quale si provvedeva all'istituzione dell'Albo in questione;

Visto altresì l'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 47 parte seconda del 19.11.1997 con il quale si fissavano i requisiti, i termini e la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione all'Albo stesso;

Viste le domande di iscrizione all'Albo pervenute a seguito dell'Avviso pubblico suddetto, nei termini del 15 ottobre/15 novembre 2001,

Viste le risultanze dell'istruttoria effettuata da un gruppo di lavoro, come previsto dalla disposizione del Dirigente del Servizio n. 4 del 27.4.1998;

Considerato che per il soggetto Agidae Labor, S.m.s. Via Bellini, 10 Roma sono stati richiesti chiarimenti, pervenuti con nota prot. n. 5/02 del 18.1.2002,

Considerato inoltre che l'Ente Associazione Savonese per la Musica da Camera, ha cambiato la propria denominazione sociale, a seguito del decesso del legale rappresentante, attraverso apposita modifica statutaria in "Orchestra Sinfonica di Savona", mantenendo inalterati gli obblighi, le funzioni, l'organizzazione e la struttura nonché il sistema amministrativo e organizzativo facente capo al soggetto precedentemente iscritto all'Albo regionale, come dichiarato dal

nuovo legale rappresentante nella nota del 29.3.2002 integrativa della nota del 17.12.2001;

DECRETA

- 1) di iscrivere, in base a quanto in premessa stabilito, nell'Albo Regionale degli Enti Gestori il soggetto di seguito indicato:

Agidae Labor S.m.s. Via Bellini, 10 Roma.

- 2) di modificare, per quanto espresso in premessa, la denominazione del soggetto Associazione Savonese per la Musica da Camera, con la nuova denominazione "Orchestra Sinfonica di Savona" con sede in Savona Piazza Diaz, 2.

Si precisa che, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1619 del 28.12.2001 l'aggiornamento dell'Albo regionale degli Enti Gestori è sospeso in attesa della attivazione delle procedure per l'applicazione ai soggetti del sistema formativo ligure delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001 "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative".

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Antonella Berettieri

DIPARTIMENTO SANITÀ SETTORE PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E LIVELLI DI ASSISTENZA

D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 come modificato dai Decreti Legislativi n. 517/93 e n. 229/99.

ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
dal 1 settembre 2001 al 28 febbraio 2001

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 270/2000, si comunicano le zone carenti di assistenza prima-

ria individuate nelle Aziende della Regione Liguria.

AZIENDA U.S.L.	ZONE CARENTI	MEDICI MEDICINA GENERALE DA INSERIRE
1	Comune di Imperia (Ambito 3 Imperiese)	1
	Comune di Costarainera (Ambito 3 Imperiese)	1
	Comune di Sanremo (Ambito 2 Sanremese)	1
	Comune di Ceriana (Ambito 2 Sanremese)	1
2	Comune di Albenga (Ambito 1)	1
	Comune di Andora (Ambito 1)	1
	Comune di Boissano (Ambito 2)	1
	Comune di Finale Ligure (Ambito 2)	1
	Comune di Cairo Montenotte (Ambito 3)	1
	Comune di Cosseria (Ambito 3)	1
	Comune di Savona (Ambito 4)	1
	Comune di Vado Ligure (Ambito 4)	1
3	nessuna	0
4	nessuna	0
5	Comune di Santo Stefano Magra (Ambito 2)	1
	Comune di Vezzano Ligure (Ambito 2)	1
	Comune di Folfo (Ambito 3)	1
	Comune di Riccò del Golfo (ambito 3)	1

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente elenco, devono presentare o spedire a mezzo raccomandata apposita domanda di assegnazione di incarico per uno o più ambiti territoriali carenti, per graduatoria o per trasferimento, in conformità allo schema di cui agli allegati Q o Q/3 del D.P.R. 270/2000.

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltre presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo lo schema di cui

all'allegato L del D.P.R. 270/2000, attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione o se si trovino in posizione di incompatibilità.

La domanda e la dichiarazione allegata devono essere presentate o spedite a mezzo raccomandata all'Azienda U.S.L. n. 3 "Genovese" - Via G. Maggio 6 - 16147 Genova, presso la quale è stato istituito, con deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 12.6.1997, un ufficio unico a livello regionale che procederà alla individuazione degli aventi diritto ed alla assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria.

D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 come modificato dai Decreti Legislativi n. 517/93 e n. 229/99.

**INCARICHI VACANTI DI
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE**
dal 1 settembre 2001 al 28 febbraio 2002

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 49 comma 1 del D.P.R. n. 270/2000, si comunicano gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati nell'ambito delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Liguria.

AZIENDA U.S.L.	ORE CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
1	352 ore settimanali
2	312 ore settimanali pari a n. 13 incarichi di 24 ore settimanali
3	312 ore settimanali
4	84 ore settimanali
5	0

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente elenco, devono presentare o spedire, a mezzo raccomandata, apposita domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi vacanti pubblicati, per graduatoria o per trasferimento,

in conformità allo schema allegato Q/1 o Q/4 del D.P.R. 270/2000. Le domande dovranno pervenire all'Azienda U.S.L. n. 3 "Genovese" - Via G. Maggio, 6 - 16147 Genova, presso la quale è stato istituito, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 12.6.1997, un ufficio unico a livello regionale che procederà alla individuazione degli aventi diritto alla assegnazione degli incarichi vacanti.

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltre compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo lo schema allegato L del D.P.R. 270/2000, attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione, o se si trovino in posizione di incompatibilità. La situazione di incompatibilità deve cessare nei termini di cui all'articolo 4 comma 8 del D.P.R. n. 270/2000.

D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 come modificato dai Decreti Legislativi n. 517/93 e n. 229/99.

**INCARICHI VACANTI DI
EMERGENZA TERRITORIALE**
dal 1 settembre 2001 al 28 febbraio 2002

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 63 comma 1 del D.P.R. n. 270/2000, si comunicano gli incarichi vacanti di emergenza territoriale individuati nell'ambito delle Aziende U.S.L della Regione Liguria.

Gli aspiranti devono essere in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell'apposito corso di formazione.

AZIENDA U.S.L.	EMERGENZA ORE
1	n. 139 ore settimanali
2	n. 228 ore settimanali pari a n. 6 incarichi da 38 ore settimanali
3	n. 114 ore settimanali pari a n. 3 incarichi da 38 ore settimanali

4 n. 114 ore settimanali pari a n. 3 incarichi da 38 ore settimanali

5 n. 76 ore settimanali

A.O. Ospedale San Martino n. 158 ore settimanali

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente elenco, devono presentare o spedire a mezzo raccomandata indirizzata direttamente all'Azienda competente domanda di assegnazione degli incarichi vacanti pubblicati, per graduatoria o per trasferimento, in conformità allo schema di cui agli allegati Q/2 o Q/5 del D.P.R. 270/2000, ai seguenti indirizzi:

- ASL 1 Imperiese - U.O. Assistenza Sanitaria di Base - Viale Matteotti 90 - 18100 Imperia;
- ASL 2 Savonese - U.O. Assistenza Sanitaria di Base - Via Manzoni 14 - 17100 Savona;
- ASL 3 Genovese - U.O. Assistenza Sanitaria di Base - Via G. Maggio 3 - 16147 Genova;
- ASL 4 Chiavarese - U.O. Assistenza Sanitaria di Base - Via G.B. Ghio 9 - 16043 Chiavari (GE);
- ASL 5 Spezzino - U.O. Assistenza Sanitaria di Base - Via Fazio 30 - 19121 La Spezia;
- A.O. Ospedale San Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate - Largo R. Benzi 1 - 16142 Genova.

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltre compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo lo schema allegato L del D.P.R. 270/2000, attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione, o se si trovino in posizione di incompatibilità. Eventuali incompatibilità dovranno cessare al momento dell'assegnazione dell'incarico.

D.P.R. 28 luglio 2000 n. 272 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legisla-

tivo 502/92 come modificato dai Decreti Legislativi n. 517/93 e n. 229/99.

ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA

dal 1 settembre 2001 al 28 febbraio 2002

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18 comma 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta, si comunicano le zone carenti di assistenza pediatrica individuate dalle Aziende UU.SS.LL. della Regione Liguria

AZIENDA U.S.L.	ZONE CARENTI	MEDICI PEDIATRI DA INSERIRE
1	nessuna	0
2	Comune di Alassio (Ambito 1) Comune di Finale Ligure (Ambito 2)	1 1
3	Comune di Sant'Olcese Comune di Ronco Scrivia	1 1
4	nessuna	0
5	Comune di Portovenere (Ambito 1) Comune di Levanto (Ambito 3)	1 1

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente elenco, dovranno presentare o spedire a mezzo raccomandata separate domande all'indirizzo dell'Azienda competente:

ASL 1 Imperiese - U.O. Assistenza Sanitaria di Base Specialistica - Viale Matteotti 90 - 18100 Imperia;

ASL 2 Savonese - U.O. Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica - Via Manzoni 14 - 17100 Savona;

ASL 3 Genovese - U.O. Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica - Via G. Maggio 3 - 16147 Genova;

ASL 4 Chiavarese - U.O. Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica - Via G.B. Ghio 9 - 16043 Chiavari (GE);

ASL 5 Spezzino - U.O. Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica - Via Fazio 30 - 19121 La Spezia.

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione informativa di cui all'allegato I) del D.P.R. n. 272/2000.

N.B. Le Aziende che per effetto del trasferimento di un medico pediatra si trovino ad dover fronteggiare una carenza di assistenza almeno pari al rapporto ottimale, decorsi 60 giorni possono richiedere la pubblicazione straordinaria di una zona carente nell'ambito rimasto sprovvisto di assistenza.

D.P.R. 270/2000 Allegato Q**RACCOMANDATA****DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(per graduatoria)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____

prov. _____ M F codice fiscale _____ residente a _____

prov. _____ Via _____ n. _____ cap _____

telefono _____ a far data dal _____

A.S.L. di residenza _____, e residente nel territorio della Regione _____

dal _____, inserito nella graduatoria unica regionale di cui all'articolo 2 del D.P.R. 270/2000

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 4 lettera b) dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale di cui al D.P.R. 270/2000, di assegnazione degli ambiti territoriali per l'assistenza primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _____ del _____ e segnatamente per i seguenti ambiti :

Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 3 comma 6 e comma 8 del DPR 270/2000, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta la domanda non potrà essere valutata):

- riserva per medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D. Lgs 256/91 (art. 3 comma 6 lettera a) DPR 270/2000)
- riserva per medici in possesso del titolo equipollente (art. 3 comma 6 lettera b) DPR 270/2000)

Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso :

la propria residenza

il domicilio sotto indicato :

c/o _____ Comune _____ cap _____

provincia _____ indirizzo _____ n. _____

Allega alla presente il certificato storico di residenza o autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva (all. L)

Data _____

firma per esteso _____

D.P.R. 270/2000 Allegato Q/1**RACCOMANDATA****DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(per graduatoria)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____

prov. _____ M F codice fiscale _____ residente a _____

prov. _____ Via _____ n. _____ cap _____

telefono _____ a far data dal _____, A.S.L. di residenza _____

e residente nel territorio della Regione _____ dal _____, inserito

nella graduatoria unica regionale di cui all'art. 2 del D.P.R. 270/2000

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 2 lettera b) dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale approvato con DPR 270/2000, di assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _____ del _____ e segnatamente per i seguenti incarichi

incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____

Chiede, a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 e comma 8 del DPR 270/2000 di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta la domanda non potrà essere valutata):

- riserva per medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D. Lgs 256/91 (art. 3 comma 6 lettera a) DPR 270/2000)
- riserva per medici in possesso del titolo equipollente (art. 3 comma 6 lettera b) DPR 270/2000)

Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso :

- la propria residenza
- il domicilio sotto indicato :

c/o _____ Comune _____ cap _____

provincia _____ indirizzo _____ n. _____

Allega alla presente il certificato storico di residenza o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva (all. L)

Data _____ firma per esteso _____

D.P.R. 270/2000 Allegato Q/2**RACCOMANDATA****DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI EMERGENZA TERRITORIALE
(per graduatoria)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____ prov. _____

M F codice fiscale _____ residente a _____ prov. _____

Via _____ n. _____ cap _____ telefono _____

a far data dal _____, A.S.L. di residenza _____ e residente nel territorio

della Regione _____ dal _____, inserito nella graduatoria unica regionale

di cui all'articolo 2 del D.P.R. 270/2000

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'articolo 63 comma 4 lettera b) dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale approvato con DPR 270/2000, di assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza territoriale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _____ del _____ e segnatamente per i seguenti incarichi

presidio _____	ASL _____
presidio _____	ASL _____
presidio _____	ASL _____
presidio _____	ASL _____
presidio _____	ASL _____
presidio _____	ASL _____
presidio _____	ASL _____

Il sottoscritto dichiara di essere titolare di continuità assistenziale presso l'Azienda _____ della Regione _____

Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso :

la propria residenza

il domicilio sotto indicato :

c/o _____ Comune _____ cap _____

provincia _____ indirizzo _____ n. _____

Allega alla presente il certificato storico di residenza o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva (all. L)

Data _____

firma per esteso _____

D.P.R. 270/2000 Allegato Q/3**RACCOMANDATA****DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(per trasferimento)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____
prov. _____ M F codice fiscale _____ residente a _____
prov. _____ Via _____ n. _____ cap _____
telefono _____ a far data dal _____, e residente nel territorio della
Regione _____ dal _____, titolare di incarico a tempo indeterminato per
l'assistenza primaria presso l'Azienda Sanitaria Locale n. _____ di _____
per l'ambito territoriale di _____ della Regione _____,
dal _____ e con anzianità complessiva di assistenza primaria pari a mesi _____

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'articolo 20 comma 4 lettera a) dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale approvato con DPR 270/2000, per l'assegnazione degli ambiti territoriali per l'assistenza primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _____ del _____ e segnatamente per i seguenti ambiti

Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____
Ambito _____	ASL _____	Ambito _____	ASL _____

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art. 20 comma 4 lettera a) del D.P.R. 270/2000 e l'anzianità complessiva di incarico in assistenza primaria e la dichiarazione sostitutiva (all. L) :
allegati n. _____ (_____) documenti.

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso :

- la propria residenza
 il domicilio sotto indicato :

c/o _____ Comune _____ cap _____

provincia _____ indirizzo _____ n. _____

Data _____

firma per esteso _____

D.P.R. 270/2000 Allegato Q/4**RACCOMANDATA****DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(per trasferimento)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____ prov. _____

M ___ F ___ codice fiscale _____ residente a _____

prov. _____ Via _____ n. _____ cap _____ telefono _____

a far data dal _____, A.S.L. di residenza _____, e residente nel

territorio della Regione _____ dal _____, titolare di incarico a tempo

indeterminato per la Continuità Assistenziale presso l'Azienda n. _____ di _____

della Regione _____, dal _____ e con anzianità complessiva di Continuità

Assistenziale pari a mesi _____

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'articolo 49 comma 2 lettera a) dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale approvato con DPR 270/2000, di assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _____ del _____ e segnatamente per i seguenti incarichi

incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____
incarico n. _____	Ambito _____	ASL _____

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'articolo 49 comma 2 lettera a) del D.P.R. 270/2000 e l'anzianità complessiva di incarico in continuità assistenziale e dichiarazione sostitutiva (All. L) :

allegati n. _____ (_____) documenti

Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso :

 la propria residenza

il domicilio sotto indicato :

c/o _____ Comune _____ cap _____

provincia _____ indirizzo _____ n. _____

Data _____ firma per esteso _____

D.P.R. 270/2000 Allegato Q/5**RACCOMANDATA**

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI CARENTI DI EMERGENZA TERRITORIALE
(per trasferimento)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____ prov. _____

M F codice fiscale _____ residente a _____ prov. _____

Via _____ n. _____ cap _____ telefono _____

a far data dal _____, A.S.L. di residenza _____, e residente

nel territorio della Regione _____ dal _____, titolare di incarico

a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale presso l'Azienda n. _____

di _____ della Regione _____, dal _____ e con anzianità complessiva

di emergenza sanitaria pari a mesi _____

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'articolo 63 comma 4 lettera a) dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale approvato con DPR 270/2000, di assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza territoriale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _____ del _____ e segnatamente per i seguenti incarichi

ASL _____ presidio _____
 ASL _____ presidio _____
 ASL _____ presidio _____
 ASL _____ presidio _____
 ASL _____ presidio _____
 ASL _____ presidio _____
 ASL _____ presidio _____
 ASL _____ presidio _____

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'articolo 63 comma 4 lettera a) del D.P.,R: 270/2000 e l'anzianità complessiva di incarico in emergenza territoriale e dichiarazione sostitutiva (all. L).
 allegati n. _____ (_____) documenti

Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso :

- la propria residenza
 il domicilio sotto indicato :

c/o _____ - Comune _____ cap _____

provincia _____ indirizzo _____ n. _____

Data _____ firma per esteso _____

D.P.R. 270/2000 Allegato L**DICHIARAZIONE INFORMATIVA
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____

il _____ residente in _____ Via _____

iscritto all'Albo dei _____ della Provincia di _____ ai sensi e per

gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e ss.mm. dichiara formalmente di :

1) essere - non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2) :

Soggetto _____ ore settimanali _____

Via _____ Comune di _____

tipo di rapporto di lavoro _____

periodo : dal _____

2) essere - non essere (1) titolare di incarico come medico di medicina generale ai sensi del D.P.R. 270/2000 con massimale di n. _____ scelte e con n. _____ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di _____ presso l'Azienda _____

3) essere - non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del D.P.R. 272/2000 con massimale di n. _____ scelte

periodo : dal _____

4) essere - non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato - a tempo determinato (1) come specialista ambulatoriale convenzionato interno (2) :

Azienda _____ branca _____ ore sett. _____

Azienda _____ branca _____ ore set. _____

Azienda _____ branca _____ ore set. _____

5) essere - non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni (2) :

Provincia _____ branca _____ periodo : dal _____

6) avere - non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni :

Azienda _____ Via _____

tipo di attività _____

periodo : dal _____

7) essere - non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nell'emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato - a tempo determinato (1), nella Regione _____ o in altra Regione (2) :

Regione _____ Azienda _____ ore sett. _____

in forma attiva - in forma di disponibilità (1)

8) essere - non essere iscritto (1) a corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Legislativo n. 256/91 o a corso di specializzazione di cui al Decreto Legislativo n. 257/91, e corrispondenti norme di cui al D. Lgs. 368/99 :

Denominazione del corso : _____

Soggetto pubblico che lo svolge _____

Inizio : dal _____

9) operare - non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni (2) :

Organismo _____ ore sett. _____

Via _____ Comune di _____

tipo di attività _____

tipo di rapporto di lavoro _____

periodo dal : _____

10) operare - non operare a qualsiasi titolo in presidi, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 43 della legge 833/78 (2) :

Organismo _____ ore sett. _____

Via _____ Comune di _____

tipo di attività _____

tipo di rapporto di lavoro _____

periodo dal : _____

11) svolgere - non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93 :

Azienda _____ ore sett. _____

Via _____ Comune di _____

periodo dal : _____

12) svolgere - non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte : (2)

Azienda _____ Comune di _____

periodo dal : _____

13) avere - non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche : (2)

periodo dal : _____

14) essere - non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare - non esercitare (1) attività che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il SSN:

15) fruire - non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale :

periodo dal : _____

16) svolgere - non svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere nessuna)

periodo dal : _____

17) essere - non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato o a tempo indeterminato (1) (2) :

Azienda _____ Comune _____ ore settimanali _____

tipo di attività : _____

periodo dal : _____

18) operare - non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato ai nn. 4, 5, 6, 7) :

Soggetto pubblico _____

Via _____ Comune _____

tipo di attività _____

tipo di rapporto di lavoro _____

periodo dal : _____

19) essere - non essere titolare (1) di trattamento di pensione a : (2)

periodo : dal _____

20) fruire - non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita (2) :

soggetto erogante il trattamento di adeguamento : _____

periodo dal : _____

NOTE _____ :

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.

In fede

data _____

firma _____

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) completare con le notizie richieste.

Qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al foglio alla voce "NOTE"

RACCOMANDATA**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA (D.P.R. 272/2000)
(per graduatoria)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____

prov. _____ M F codice fiscale _____ residente a _____

prov. _____ Via _____ n. _____ cap _____

telefono _____ a far data dal _____

A.S.L. di residenza _____, e residente nel territorio della Regione _____

dal _____, inserito nella graduatoria unica regionale di cui all'articolo 2 del D.P.R.
272/2000**FA DOMANDA**

secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 3 lettera b) dell'Accordo collettivo nazionale per la
medicina pediatrica di cui al D.P.R. 272/2000, di assegnazione degli ambiti territoriali per
l'assistenza pediatrica pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _____
_____ e segnatamente per i seguenti ambiti :

Ambito _____ ASL _____

Ambito _____ ASL _____

Ambito _____ ASL _____

Allega alla presente domanda :

- certificato storico di residenza o autocertificazione
 dichiarazione informativa (all. I del D.P.R. 272/00)

Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso :

- la propria residenza
 il domicilio sotto indicato :

c/o _____ Comune _____ cap _____

provincia _____ indirizzo _____ n. _____

Data _____

firma per esteso _____

RACCOMANDATA**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA (D.P.R. 272/2000)****(per trasferimento)**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____
prov. _____ M F codice fiscale _____ residente a _____
prov. _____ Via _____ n. _____ cap _____
telefono _____ a far data dal _____, e residente nel territorio della Regione
_____ dal _____, titolare di incarico a tempo indeterminato per
l'assistenza pediatrica presso l'Azienda Sanitaria Locale n. _____ di _____
per l'ambito territoriale di _____ della Regione _____,
dal _____ e con anzianità complessiva di assistenza pediatrica pari a mesi _____

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 lettera a) dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina pediatrica approvato con DPR 272/2000, per l'assegnazione degli ambiti territoriali per l'assistenza pediatrica pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _____ del _____ e segnatamente per i seguenti ambiti

Ambito _____ ASL _____

Ambito _____ ASL _____

Ambito _____ ASL _____

Allega alla presente domanda :

certificazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art. 18 comma 3 lettera a) del D.P.R. 272/2000 e l'anzianità complessiva di incarico in assistenza pediatrica

la dichiarazione informativa (all. I del D.P.R. 272/00) :

allegati n. _____ (_____) documenti.

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso :

 la propria residenza il domicilio sotto indicato :

c/o _____ Comune _____ cap _____

provincia _____ indirizzo _____ n. _____

Data _____ firma per esteso _____

D.P.R. 272/2000 Allegato I**DICHIARAZIONE INFORMATIVA
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio)**

Il sottoscritto Dott. _____

nato a _____ il _____ residente in _____

Via/Piazza _____ n. _____ iscritto all'Albo

dei _____ della Provincia di _____

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni

Dichiara formalmente di :

1. essere / non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incarico o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):

Soggetto _____ ore settimanali _____

Via _____ Comune di _____

Tipo di rapporto di lavoro _____ Periodo : dal _____

2. essere / non essere (1) titolare di incarico come medico di medicina generale ai sensi del D.P.R. 270/2000 con massimale di n. _____ scelte Periodo: dal _____

3. essere / non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato / a tempo determinato (1) come specialista ambulatoriale convenzionato (2) :

A.S.L. _____ branca _____ ore sett. _____

A.S.L. _____ branca _____ ore set. _____

A.S.L. _____ branca _____ ore set. _____

4. essere / non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni (2) :

Provincia _____ branca _____ Periodo : dal _____

5. essere / non essere titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato nella Regione _____ o in altra Regione (2) :

Regione _____ A.S.L. _____ ore settimanali _____

In forma attiva – in forma di disponibilità (1)

6. operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge 833/78 (2) :

Organismo _____ ore sett. _____

Via _____ Comune di _____

Tipo di attività _____

Tipo di rapporto di lavoro _____

Periodo : dal _____

7. operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge 833/78 (2) :

Organismo _____ ore sett. _____

Via _____ Comune di _____

tipo di attività _____

Tipo di rapporto di lavoro _____

Periodo : dal _____

8. svolgere / non svolgere funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93 :

Azienda _____ ore sett. _____

Via _____ Comune di _____

Periodo : dal _____

9. svolgere / non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'A.S.L. di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte : (2)

A.S.L. _____ Comune di _____

Periodo : dal _____

10. fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale :

Periodo : dal _____

11. svolgere / non svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere nessuna)

Periodo : dal _____

12. operare / non operare a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato ai nn. 4, 5, 6) :

Soggetto pubblico _____

Via _____ Comune _____

Tipo di attività _____

Tipo di rapporto di lavoro _____

Periodo : dal _____

13. essere / non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di : (2)

Periodo : dal _____

14. fruire / non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita (2) :

Soggetto erogante il trattamento di adeguamento : _____

Periodo : dal _____

NOTE :

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.

In fede

data _____ firma _____ (3)

- (1) cancellare la parte che non interessa
- (2) completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al foglio alla voce "NOTE"
- (3) la firma deve essere autenticata ovvero corredata da fotocopia di valido documento di identità

**DECRETO DEL RESPONSABILE
DEL CENTRO OPERATIVO
REGIONALE**

15.04.2002

N. 3

Cessazione dello "Stato di grave pericolosità" di incendi boschivi in Liguria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della L.R. 22.01.99 n. 4.

IL RESPONSABILE DEL CENTRO OPERATIVO

Vista la Legge Regionale 22.01.1999 n. 4 - art. 42 comma I).

Considerato che, sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Uffici periferici del Corpo Forestale dello Stato e delle attuali condizioni climatiche caratterizzate da intense precipitazioni che potranno verificarsi anche nei giorni successivi riducendo, di fatto, il rischio per l'insorgere di incendi boschivi;

DECRETA

- 1) Cessato lo stato di grave pericolosità su tutto il territorio regionale, dichiarato con decreto n. 5 del 11.12.2001 ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della L.R. Forestale n. 4/99;
- 2) La presente comunicazione sarà resa nota alle popolazioni residenti in Liguria tramite i mezzi di comunicazione (stampa, radio e televisione).
- 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL RESPONSABILE
DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE
COORDINATORE REGIONALE DEL C.F.S.
dott. Alfredo Milazzo

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
AREA 12 VIABILITÀ ESPROPRI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

05.04.2002

N. 2023/31449

E/133 - Enel S.p.A. - Linea elettrica

sotterranea a MT (15KV) e nuova cabina di trasformazione MT/BT denominata "Canale" in Comune di Fontanigorda. Espropriazione e imposizione di servitù a favore dell'Enel.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'art. 3, comma 2 del D.L.vo 29/93

omissis

DISPONE

- 1) l'espropriazione - a favore dell'Enel S.p.A. - della porzione di terreno necessaria per la cabina Canale, l'imposizione di servitù di elettrodotto, perpetua ed inamovibile, con divieto di innovazioni costruzioni ed impianti nella zona asservita della larghezza di 0,50 m. da ogni parte dell'asse della linea a MT (15KV) in cavi interrati di collegamento per la suddetta cabina, nonché all'imposizione della servitù di passo pedonale e carraio della larghezza media di m. 2 in Comune di Fontanigorda sugli immobili di seguito indicati censiti nel NCT del Comune medesimo e di proprietà delle ditte di seguito indicate:

omissis

I dati di identificazione degli immobili soggetti a servitù, parte integrante del p. 1) del suddetto provvedimento, sono in visione presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Genova - Via Maggio, 3 - Genova.

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

27.03.2002

N. 372/18772

Corso d'acqua: Rio del Gallo. Domanda pervenuta in data 10.6.2000 per concessione di derivazione d'acqua ad

uso irriguo in Comune di Varazze - Località Casanova. Richiedenti: Damele Stefano, Damele Francesco, Codino Pietro e Filippi Felicita. Pratica n. 2199/D.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso ai Signori Damele Stefano, Damele Francesco, Codino Pietro e Filippi Felicita di derivare dal Rio del Gallo, in Comune di Varazze località Casanova, una quantità di acqua non superiore a Moduli 0,0019 (l/sec. 0,19) per uso irriguo.

Art. 2) La suddetta concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 10038 di repertorio in data 6/3/2002.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

dott. arch. Aldo Margarini

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

27.03.2002

N. 373/18774

Corso d'acqua: Torrente Sansobbia. Domanda pervenuta in data 18.2.2000 di subingresso alla domanda presentata in data 17.7.1980 dai signori Giacchino Antonietta ved. Siri, Giacchino Pietro e Giacchino Alfredo per rinnovo della concessione già assentita con D.M. n. 2083 del 4.6.1955 a Rossi Giovanni fu Gerolamo, Giacchino Antonietta ved. Siri, Giacchino Alfredo fu Giovanni, Giacchino Pietro fu Giuseppe e Siri Paolo fu Giov. Battista. Ri-

chiedenti: Giacchino Giuseppe, Giacchino Alberto, Siri Pietro, Siri Luciana, Siri Roberto e Giacchino Giambattista. Pratica n. 373/D.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso in solido ai signori Giacchino Giuseppe, Giacchino Alberto, Siri Pietro, Siri Luciana, Siri Roberto e Giacchino Giambattista il rinnovo e subingresso della concessione già assentita con D.M. 2083 del 4.6.1955, per derivare dal Torrente Sansobbia, in Comune di Albisola Superiore località Ellera, una quantità d'acqua non superiore a Moduli 0,015 (l/sec. 1,5) d'acqua ad uso irriguo da prelevarsi dalle ore 6,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 21,30.

Art. 2) Il rinnovo della suddetta concessione è accordato per anni quaranta successivi e continui decorrenti dall'8.9.1980.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

dott. arch. Aldo Margarini

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

08.04.2002

N. 945

R.D. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni. Torrente Quiliano iscritto al n.ro 122 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Savona in Comune di Quiliano località Valleggia. Domanda presentata in data 13.12.1968 tendente ad ottenere la concessione di un ponte collegante la Strada Provinciale 29 con Via S. Pietro. Domanda presentata in data 09.11.2001 e successive integrazioni

intesa ad ottenere l'autorizzazione per intervento di eliminazione del rischio idraulico in corrispondenza del ponte sul Torrente Quiliano e relative arginature di terza categoria. Ditta richiedente: Comune di Quiliano. Pratica n. 964/C.

IL DIRIGENTE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi del R.D. n. 523 del 25.7.1904 e fatti salvi i diritti dei terzi, ai soli fini idraulici il Comune di Quiliano, la realizzazione di un ponte sul Torrente Quiliano collegante la Strada Provinciale 29 con Via S. Pietro nonché l'eliminazione del rischio idraulico in corrispondenza del ponte sul Torrente Quiliano e relative arginature di terza categoria, con l'ampliamento dell'alveo del Torrente Quiliano in sponda sinistra per un tratto rispettivamente di mt. 147.00 a monte e di Mt. 150.00 a valle del ponte suindicato, utilizzando le aree comprese fra l'argine attuale ed il bordo della Strada Provinciale Savona - Quiliano, di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e le condizioni contenute nel citato foglio di norme e prescrizioni tecniche che, allegato alla presente autorizzazione, ne fa parte integrante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Arch. Aldo Margarini

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

08.04.2002

N. 946

Domanda in data: 11.03.02. Corso d'acqua: Rio Scuro in Comune di Vado Ligure - Loc. Bossarino. Ditta: Sig. Bruzzone Giacomo Legale Rappresentante della Soc. Bossarino S.r.l. Autorizzazione per lo sfruttamento

dell'area di pertinenza del rio. Pratica n. 2506/C.

IL DIRIGENTE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi del R.D. n. 523 del 25.7.1904 e fatti salvi i diritti dei terzi, ai soli fini idraulici, il Sig. Bruzzone Giacomo Legale Rappresentante della Soc. Bossarino S.r.l. ad eseguire i lavori, di cui alle premesse subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e le condizioni contenute nel citato foglio di norme e prescrizioni tecniche che, allegato alla presente autorizzazione, ne fa parte integrante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Arch. Aldo Margarini

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE AA.GG. ED II. DELLA
PROVINCIA DI SAVONA**

10.04.2002

N. 21583

Comune di Magliolo - Realizzazione di una struttura polifunzionale per l'incrementazione dell'attività agricola - Espropriazione di immobili, per realizzazione di opere di pubblica utilità, a favore del Comune di Magliolo.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

È pronunciata a favore del Comune di Magliolo l'espropriazione degli immobili di seguito indicati, ubicati nel medesimo Comune, necessari per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto.

omissis

I dati di identificazione degli immobili e delle

ditte espropriande sono in visione presso l'Ufficio Espropri della Provincia (4° Piano).

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Paolo Sinisi

**AUTORITÀ DI BACINO
INTERREGIONALE DEL
FIUME MAGRA**

Elenco Delibere 2002. Seduta Comitato Istituzionale 04.04.02

DEL. DATA OGGETTO
N.

107 04.04.02 Programma degli interventi di riassetto e difesa idrogeologica del territorio, nella parte ligure, del Bacino del Fiume Magra, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale Ligure 23 Ottobre 1996 n. 46 anno 2002.

108 04.04.02 Documento Unico di programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) Decisione della Commissione Europea C (2001) 2044 del 07.09.2001 - Misura 2.2 - Consolidamento Idrogeologico. Programma degli interventi, ai sensi della Deliberazione di G.R.L. n. 1518 del 14.12.2001, nel territorio ligure del Bacino del Fiume Magra.

109 04.04.02 Costituzione e definizione delle modalità di conferimento di una posizione organizzativa presso la Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di Bacino.

110 04.04.02 Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articolo 44 comma 2. Obiettivi su scala di bacino cui devono attenersi i Piani di Tutela delle Acque delle Regioni Liguria e Toscana, nonché priorità degli interventi.

111 04.04.02 Modifica e aggiornamento del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra, adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 63 del 24.02.2000 ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Nuovo Protocollo d'Intesa.

112 04.04.02 Adesione al Progetto Liguria in Rete

- Approvazione dello Schema di Convenzione tra Regione Liguria e Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra

113 04.04.02 Definizione del grado di raggiungimento degli obiettivi di programmazione e delle prestazioni individuali del Segretario Generale per l'anno 2001.

Elenco decreti presentati Comitato Istituzionale 04.04.02

DEC. DATA OGGETTO
N.

01 10.01.02 Dismissione di beni obsoleti

02 11.01.02 Incarico ditta Reprinter s.n.c. per lo smaltimento delle cartucce-toner esauriti
Importo Euro 92,96 (Lit. 180.000)

03 29.01.02 Concessione di contributo a favore dell'Associazione per lo Sviluppo delle Scienze della Terra e Ambientali Applicate "AST Ambiente" di Genova per la Manifestazione Mostra Espositiva e Convegno dal titolo "Ambiente e sviluppo sostenibile" tenutasi a Rossiglione Genova nei giorni 14 15 e 16 Settembre 2000.
Importo Euro 1.032,91 (Lit. 2.000.000)

04 05.02.02 Decreto n. 54 del 12.11.01 - Modifica dell'imputazione della spesa.

05 11.02.02 "Studio sulla valutazione delle aree di esondazione proprie degli affluenti del fiume Magra a valle della confluenza con il f. Vara". - Affidamento incarico professionale alla Physis s.r.l. Ingegneria per l'Ambiente di Firenze ed approvazione dello schema di contratto.
Importo Euro 20.416,32 compresa IVA e altri oneri accessori.

06 14.02.02 Liquidazione della prima tranche del compenso dovuto all'Università degli Studi di Milano, - Dipartimento di Produzione Vegetale (di prove) - per lo "Studio sull'efficienza idrogeologica della copertura vegetale a scala di bacino: armonizzazione interregionale e cartografia".
Importo di Euro 12.394,97 IVA compresa.

07 19.03.02 Liquidazione della prima tranches del compenso dovuto alla R.T.I. con capogruppo mandataria Hy.M. Studio di Torino per "Studio di fattibilità e progettazione preliminare degli interventi per la messa in sicurezza dal fiume Magra dell'area industriale in comune di Arcola ai sensi dell'art. 62 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554"- Decreto Segretario Generale n. 53 del 09.11.2001.
Importo Euro 12.394,97

08 19.03.02 Liquidazione del compenso dovuto alla R.T.I. con capogruppo mandataria Hydrodata S.p.A di Torino per "Ulteriori indagini e progetto preliminare per la risagomatura della sezione di deflusso del tratto focivo del F. Magra" - Decreto d'incarico n. 55 del 19.11.01.
Importo Euro 30.987,41 compresa IVA.
